

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

**► B                    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 dicembre 2020**

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021	L 131	41	16.4.2021
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione del 15 aprile 2021	L 131	72	16.4.2021
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione del 10 agosto 2021	L 288	48	11.8.2021
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469 della Commissione del 10 settembre 2021	L 321	21	13.9.2021
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471 della Commissione del 18 agosto 2021	L 326	1	15.9.2021
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022	L 2	1	6.1.2022
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/36 della Commissione dell'11 gennaio 2022	L 8	36	13.1.2022
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/854 della Commissione del 31 maggio 2022	L 150	69	1.6.2022
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1219 della Commissione del 14 luglio 2022	L 188	75	15.7.2022
► <u>M10</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione del 19 dicembre 2022	L 325	62	20.12.2022
► <u>M11</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione del 20 novembre 2023	L 2744	1	15.12.2023
► <u>M12</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione del 29 gennaio 2024	L 399	1	12.2.2024
► <u>M13</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1333 della Commissione del 17 maggio 2024	L 1333	1	21.5.2024
► <u>M14</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione dell'8 luglio 2024	L 1874	1	9.7.2024

► **M15** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2020 della Commissione del L 2020 1 29.7.2024  
26 luglio 2024

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 137 (2020/2235)



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l'ingresso nell'Unione<sup>(1)</sup> e per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).

2. Il presente regolamento stabilisce modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali:

- a) per i movimenti tra Stati membri o all'interno dell'Unione di animali, prodotti di origine animale e relativo materiale germinale e le note per la loro compilazione;
- b) per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano e le note per la loro compilazione.

3. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma rispettivamente di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali, e un modello di attestato per i seguenti animali e merci destinati al consumo:

<sup>(1)</sup> Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

**▼B**

- a) i modelli di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione delle seguenti merci destinate al consumo umano:
- i) prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure;
  - ii) selvaggina selvatica grossa non scuoiata;
- b) i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano:

**▼M11**

- i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione <sup>(1)</sup>;

**▼B**

- ii) determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
  - iii) insetti vivi e lumache vive;
- c) un modello di certificato per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli;
- d) un modello di certificato per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano;
- e) i modelli di certificati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello;
- f) un modello di attestato privato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate, quando tali prodotti composti entrano nell'Unione.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «macello»: un macello come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

**▼B**

- 2) «cosce di rana»: le cosce di rana come definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e le cosce di rana del genere *Pelophylax* della famiglia Ranidae, e dei generi *Limnonectes*, *Fejervarya* e *Hoplobatrachus* della famiglia Dicroglossidae;
- 3) «lumache»: le lumache come definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra lumaca della famiglia Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae;

**▼M11**

- 4) «insetti»: gli insetti come definiti all'articolo 2, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;
- 5) «nave reefer»: una nave reefer come definita all'articolo 2, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;

**▼B**

- 6) «nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 7) «nave officina»: una nave officina come definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 8) «centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 9) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina come definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 10) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento come definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11) «germogli»: i germogli come definiti all'articolo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.

*Articolo 3***Modelli standard di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri e per l'ingresso nell'Unione**

1. I modelli di certificati per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 1.
2. I modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 3.

**▼B***Articolo 4***Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano**

1. I certificati per i movimenti di animali e merci destinati al consumo umano all'interno dell'Unione o tra Stati membri sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2.

2. I certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore autorizzato dall'autorità competente di un paese terzo a firmare i pertinenti certificati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4.

3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III e IV del presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente garantisce che i certificati che includono un attestato di sanità animale siano firmati dal veterinario ufficiale.

*Articolo 5***Prescrizioni relative ai certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano**

1. Il veterinario ufficiale o il certificatore compila i certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) il certificato deve recare la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;

b) se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

c) il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:

i) un unico foglio;

**▼B**

- ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
  - iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
- d) se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale;
- e) nel caso di certificati per i movimenti di partite all'interno dell'Unione o tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;
- f) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
- g) il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;
- h) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.

*Articolo 6***Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano**

1. Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali e merci destinati al consumo umano solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

**▼B**

2. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita.
3. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente:
  - a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;
  - b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;
  - c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale;
  - d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES.
4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.

*Articolo 7***Modello di certificato sanitario e modello di certificato ufficiale per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano**

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto i), da utilizzare per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure, corrisponde al modello INTRA-EMERGENCY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1.
2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto ii), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo umano, corrisponde al modello INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2.



*Articolo 8*

**Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano**

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) BOV, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 1, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici;
- b) OVI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 2, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici;
- c) POR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 3, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici;
- d) EQU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 4, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci);
- e) RUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 5, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;
- f) RUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 6, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici;
- g) SUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 7, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;

**▼B**

- h) SUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 8, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;
- i) EQW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 9, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra);
- j) RUM-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 10, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici;
- k) SUI-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 11, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici;
- l) NZ-TRANSIT-SG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 12, per le carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione.

*Articolo 9***Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano**

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) POU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 13, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti;
- b) POU-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 14, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti;

**▼B**

- c) RAT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 15, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti;
  
- d) RAT-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 16, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti;
  
- e) GBM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 17, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna;
  
- f) GBM-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 18, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna;
  
- g) E, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 19, per le uova destinate al consumo umano;
  
- h) EP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 20, per gli ovoprodotti destinati al consumo umano.

*Articolo 10***Modelli di certificati ufficiali e modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento**

I certificati ufficiali e il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) WL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 21, per le carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati;
  
- b) WM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 22, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi;

**▼B**

- c) RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 23, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento.

*Articolo 11***Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano**

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano, corrisponde al modello MP-PREP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 24.

*Articolo 12***Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli**

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) MPNT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 25, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
- b) MPST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 26, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi.

**▼B***Articolo 13***Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano**

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano, corrisponde al modello CAS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 27.

*Articolo 14***Modello di certificato sanitario/ufficiale e modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano**

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello FISH-CRUST-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 28.

2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare nel caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, corrisponde al modello EU-FISH, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 29.

**▼M11**

3. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 30.

**▼B***Articolo 15***Modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano**

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di

**▼B**

origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello MOL-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 31.

2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, corrisponde al modello MOL-AT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 32.

*Articolo 16***Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano**

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) MILK-RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 33, per il latte crudo destinato al consumo umano;

**▼M11**

b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

**▼B**

c) DAIRY-PRODUCTS-PT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 35, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione;

d) DAIRY-PRODUCTS-ST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 36, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione;

e) COLOSTRUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 37, per il colostro destinato al consumo umano;

f) COLOSTRUM-BP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 38, per i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano.

**▼B***Articolo 17***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano, corrisponde al modello FRG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 39.

*Articolo 18***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano, corrisponde al modello SNS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 40.

**▼M14***Articolo 19***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 41.

**▼B***Articolo 20***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano, corrisponde al modello COL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 42.

*Articolo 21***Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano**

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello RCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 43.

**▼B***Articolo 22***Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano**

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello TCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 44.

*Articolo 23***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano, corrisponde al modello HON, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 45.

**▼M14***Articolo 24***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 46.

**▼B***Articolo 25***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano, corrisponde al modello REP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 47.

*Articolo 26***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano, corrisponde al modello INS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 48.

**▼B***Articolo 27***Modello di certificato per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26, corrisponde al modello PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 49.

**▼M14***Articolo 28***Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro**

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50.

2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche all'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:

- a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati; oppure
- b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.

**▼B***Articolo 29***Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano**

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, corrisponde al modello SPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 51.

**▼ M14***Articolo 30*

**Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro**

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 52.

2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche al transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:

- a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati;
- b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.

**▼ M4***Articolo 30 bis*

**Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio**

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, corrisponde al modello STORAGE-TC-PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 53.

**▼ M14***Articolo 31*

**Modello di certificato sanitario in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza**

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

**▼ M14**

- a) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- b) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 2, per il pollame allevato per la produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- c) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 3, per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- d) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

*Articolo 32***Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello**

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5.

**▼ M11***Articolo 33***Modello di attestato privato dell'operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate**

Il modello di attestato privato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall'operatore per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, corrisponde al modello di cui all'allegato V.

**▼ B***Articolo 34***Abrogazioni**

1. Il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021.

**▼ B**

2. I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

**▼ M2***Articolo 35***Disposizioni transitorie****▼ M3**

1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.

**▼ M2**

2. Il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 è ammesso per i movimenti all'interno dell'Unione fino al 17 ottobre 2021.

3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati e nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.

**▼ B***Articolo 36***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**▼B***ALLEGATO I*

L'allegato I contiene modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali, nonché note per la loro compilazione:

- Capitolo 1: modello standard di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione
- Capitolo 2: note per la compilazione del modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione
- Capitolo 3: modello standard di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
- Capitolo 4: note per la compilazione del modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano



## CAPITOLO 1

**MODELLO STANDARD DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI DI ANIMALI E PRODOTTI TRA GLI STATI MEMBRI O ALL'INTERNO DELL'UNIONE**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento IMSOC</b>	<b>CODICE QR</b>
		<b>I.2a. Riferimento locale</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</b> Nome                                      N. di registrazione  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione <input type="checkbox"/> Altro  Documento	<b>I.16. Trasportatore</b> Nome                                      N. di registrazione/di autorizzazione  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo                                      Codice Paese                                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			



<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/ centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo		Codice ISO del paese			
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero			
Stato membro	Codice ISO del paese						
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova	

▼ B

UNIONE EUROPEA		Modello di certificato	
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II. Informazioni sanitarie</b>	<b>II.a. Riferimento IMSOC</b>	<b>II.b. Riferimento locale</b>
<b>Certificatore</b> Nome e cognome (in stampatello) Nome dell'unità di controllo locale Data Timbro		Qualifica e titolo Codice dell'unità di controllo locale Firma	



UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte III: controlli	<b>III.1. Data dei controlli ufficiali</b>			
	<b>III.2. Riferimento IMSOC</b>		<b>III.2a. Riferimento locale</b>	
	<b>III.3. Controllo documentale</b>		<b>III.4. Controllo di identità</b>	
	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente Norma UE <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente Misure nazionali <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente	
	<b>III.5. Controllo fisico</b>		<b>III.6. Prova di laboratorio</b>	
	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  Numero totale di animali controllati:  <input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data:  Prova: <input type="checkbox"/> Casuale <input type="checkbox"/> Sospetto <input type="checkbox"/> Misure di emergenza  Risultati della prova: <input type="checkbox"/> In attesa dei risultati <input type="checkbox"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> Non soddisfacenti	
	<b>III.7. Controllo del benessere degli animali</b>			
	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Soddisfacente		<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non soddisfacente	
	<b>III.8. Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali</b>		<b>III.9. Non conformità alla legislazione in materia di sanità</b>	
<input type="checkbox"/> Idoneità al trasporto  <input type="checkbox"/> Mezzi di trasporto  <input type="checkbox"/> Pratiche di trasporto  <input type="checkbox"/> Limiti relativi alla durata del viaggio <input type="checkbox"/> Disposizioni addizionali per i lunghi viaggi <input type="checkbox"/> Spazi disponibili <input type="checkbox"/> Autorizzazione del trasportatore <input type="checkbox"/> Certificato di idoneità del conducente <input type="checkbox"/> RegISTRAZIONI sul giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Certificato mancante o non valido <input type="checkbox"/> Prova della registrazione del trasportatore non valida <input type="checkbox"/> Non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento <input type="checkbox"/> Movimento non autorizzato  <input type="checkbox"/> Regione/zona/compartimento non riconosciuti <input type="checkbox"/> Stabilimento non riconosciuto <input type="checkbox"/> Specie vietata <input type="checkbox"/> Assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C <input type="checkbox"/> Animali malati o sospetti  <input type="checkbox"/> Risultati della prova non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Identificazione mancante o non conforme <input type="checkbox"/> Non conformità alle misure nazionali <input type="checkbox"/> Indirizzo di destinazione non valido <input type="checkbox"/> Altro		

▼ B

<b>III.10. Impatto del trasporto sugli animali</b> Numero di animali morti: Stima <input type="checkbox"/> Numero di animali non idonei: Stima <input type="checkbox"/> Numero di nascite o di aborti:	<b>III.11. Azione correttiva</b> <input type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Trasbordo su un altro mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Quarantena/isolamento <input type="checkbox"/> Abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia <input type="checkbox"/> Distruzione di carcasse/prodotti <input type="checkbox"/> Rinvio della partita nello Stato membro di spedizione <input type="checkbox"/> Trattamento degli animali o dei prodotti <input type="checkbox"/> Utilizzo dei prodotti per altri scopi <input type="checkbox"/> Altro
<b>III.12. Provvedimenti dopo la quarantena o l'isolamento</b> <input type="checkbox"/> Abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia <input type="checkbox"/> Rilascio	
<b>III.13. Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali</b> <input type="checkbox"/> Stabilimento registrato <input type="checkbox"/> Stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento <input type="checkbox"/> Posto di controllo <input type="checkbox"/> Stabilimento di materiale germinale <input type="checkbox"/> Porto <input type="checkbox"/> Stabilimento riconosciuto <input type="checkbox"/> Punto di uscita <input type="checkbox"/> Aeroporto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Lungo il tragitto	
<b>III.14. Veterinario ufficiale</b> Nome e cognome (in stampatello)      Qualifica e titolo Nome dell'unità di controllo locale      Codice dell'unità di controllo locale  Data:      Firma	



## CAPITOLO 2

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI DI ANIMALI E PRODOTTI TRA STATI MEMBRI O ALL'INTERNO DELL'UNIONE**

**Informazioni generali**

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 1.

Le copie cartacee di un certificato elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve essere barrato.

**PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA**

Casella	Descrizione
<b>I.1.</b>	<b>Speditore</b>
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese <sup>(1)</sup> della persona fisica o giuridica che spedisce la partita.
<b>I.2.</b>	<b>Riferimento IMSOC</b>
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nelle caselle II.a e III.2.
<b>I.2a.</b>	<b>Riferimento locale</b>
	Indicare il codice alfanumerico unico eventualmente assegnato dall'autorità competente. Ripetuto nelle caselle II.b e III.2a.
<b>I.3.</b>	<b>Autorità centrale competente</b>
	Indicare il nome dell'autorità centrale competente del paese che rilascia il certificato.
<b>I.4.</b>	<b>Autorità locale competente</b>
	Indicare il nome dell'autorità locale competente del paese che rilascia il certificato.
<b>I.5.</b>	<b>Destinatario</b>
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nel paese di destinazione.

▼B

<b>I.6.</b>	<b>Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</b>
	<p>Riguarda gli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta per gli ungulati e il pollame detenuti, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.</p> <p>Indicare il numero di registrazione e il nome dell'operatore registrato.</p>
<b>I.7.</b>	<b>Paese di origine</b>
	Indicare il nome e il codice ISO del paese da cui provengono gli animali o i prodotti (materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale).
<b>I.8.</b>	<b>Regione di origine</b>
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni o delle zone riconosciute come riportato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> o il nome dei compartimenti per le malattie degli animali acquatici elencate all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</a> .
<b>I.9.</b>	<b>Paese di destinazione</b>
	Indicare il nome e il codice ISO del paese cui sono destinati gli animali o i prodotti.
<b>I.10.</b>	<b>Regione di destinazione</b>
	Cfr. casella I.8.
<b>I.11.</b>	<b>Luogo di spedizione</b>
	<p>Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti o, se del caso, degli altri luoghi da cui provengono gli animali o i prodotti. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento degli stabilimenti.</p> <p>In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente o in cui sono raccolti.</p> <p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori.</p> <p>In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.</p>
<b>I.12.</b>	<b>Luogo di destinazione</b>
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento o, se del caso, di un altro luogo in cui gli animali o i prodotti sono consegnati per essere definitivamente scaricati. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.

▼B

<b>I.13.</b>	<b>Luogo di carico</b>
	<p>Solo in caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e il suo numero di riconoscimento.</p> <p>In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto.</p>
<b>I.14.</b>	<b>Data e ora della partenza</b>
	Indicare la data e, se richiesto, l'ora in cui si prevede che gli animali o i prodotti lascino il luogo di carico.
<b>I.15.</b>	<b>Mezzo di trasporto</b>
	<p>Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o i prodotti in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aeromobile (indicare il numero del volo),</li> <li>— nave (indicare il nome e il numero della nave). In caso di navi adibite al trasporto di bestiame, indicare il numero unico del certificato di omologazione),</li> <li>— treno (indicare il numero del treno e del vagone),</li> <li>— veicolo stradale (indicare il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di veicolo stradale utilizzato per lunghi viaggi, indicare anche il numero unico del certificato di omologazione),</li> <li>— altro [mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio <sup>(3)</sup>].</li> </ul> <p>In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.</p>
<b>I.16.</b>	<b>Trasportatore</b>
	<p>Questa casella si applica solo agli animali e ai prodotti per i quali sia prescritto dalla legislazione dell'Unione.</p> <p>Indicare il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona o delle persone fisiche o giuridiche incaricate del trasporto.</p> <p>Indicare, se applicabile, il numero di registrazione o di autorizzazione.</p>
<b>I.17.</b>	<b>Documenti di accompagnamento</b>
	<p>Indicare il tipo di documento: ad esempio, una licenza CITES in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio <sup>(4)</sup>, un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS) in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale.</p> <p>Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento e il paese di rilascio.</p>

**▼B**

	<p>Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.</p> <p>In caso di prodotti (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale): indicare il riferimento del documento commerciale qualora sia prescritto dalla legislazione dell'Unione.</p> <p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale spediti da stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e centri di stoccaggio di materiale germinale: indicare il riferimento dei documenti ufficiali o certificati iniziali che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della presente partita a tali stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e centri di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o</li> <li>— dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni, e/o</li> <li>— dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui sono stati trasformati e immagazzinati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, e/o</li> <li>— dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui sono stati immagazzinati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni.</li> </ul> <p>In caso di cani, gatti e furetti e, se applicabile, equidi: indicare il numero di passaporto.</p> <p>In caso di animali appartenenti a specie protette: indicare il numero di licenza CITES.</p> <p>In caso di ungulati detenuti spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta: indicare i numeri di serie dei documenti ufficiali e/o dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato per la presente partita.</p>
<b>I.18.</b>	<b>Temperatura di trasporto</b>
	<p>Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).</p> <p>Questa casella non si applica agli animali.</p>
<b>I.19.</b>	<b>Numero del contenitore/numero del sigillo</b>
	<p>Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).</p> <p>Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.</p> <p>Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.</p>
<b>I.20.</b>	<b>Certificato come o per</b>
	<p>Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione.</p>



Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.

Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi in conformità alla legislazione dell'Unione.

Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato.

Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429.

Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi.

Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429.

Stabilimento di quarantena o simile: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>(7)</sup> per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 o dall'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>(8)</sup> per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.

Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione.

Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, anche a fini di ricerca, o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati.

Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

**▼B**

	<p>Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Evento o attività in prossimità delle frontiere: riguarda i movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti in conformità all'articolo 139 del regolamento (UE) 2016/429, qualora tali movimenti abbiano le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— uso ricreativo in prossimità delle frontiere,</li> <li>— esposizioni nonché eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere,</li> <li>— pascolo di animali terrestri detenuti in aree di pascolo condivise tra Stati membri,</li> <li>— lavoro effettuato in prossimità delle frontiere di Stati membri da animali terrestri detenuti.</li> </ul> <p>Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.</p>
<b>I.21.</b>	<b>Per il transito attraverso un paese terzo</b>
	<p>Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di transito in caso di trasporto su strada.</p> <p>Selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita.</p> <p>Selezionare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p>
<b>I.22.</b>	<b>Per il transito attraverso gli Stati membri</b>
	<p>Indicare il nome e il codice ISO del paese degli Stati membri di transito in caso di trasporto su strada.</p>
<b>I.23.</b>	<b>Per l'esportazione</b>
	<p>Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione e selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita.</p>
<b>I.24.</b>	<b>Tempo previsto per il trasporto</b>
	<p>Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 e riguarda la durata prevista del viaggio dichiarata dal trasportatore nei documenti di trasporto in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.</p> <p>Nel caso di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi [come definiti all'articolo 2, lettera m), di tale regolamento] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, le informazioni inserite in questa casella devono corrispondere alla durata totale prevista dichiarata nella sezione 1, relativa alla pianificazione, del giornale di viaggio di cui all'allegato II di detto regolamento.</p>

▼ **B**

<b>I.25.</b>	<b>Giornale di viaggio</b>
	<p>Questa casella si applica solo agli equidi domestici diversi dagli equidi registrati e agli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi, come definiti all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005, tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.</p> <p>Selezionando "Sì", il sistema IMSOC genererà automaticamente il giornale di viaggio che l'organizzatore del viaggio dovrà compilare e presentare in conformità all'allegato II di detto regolamento.</p>
<b>I.26.</b>	<b>Numero totale di colli</b>
	<p>Indicare, se del caso, il numero totale e il tipo di colli della partita.</p> <p>In caso di animali: il numero di casse, gabbie, contenitori, serbatoi, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali.</p> <p>In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: il numero di contenitori.</p> <p>In caso di prodotti: il numero di colli.</p> <p>In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.</p>
<b>I.27.</b>	<b>Quantità totale</b>
	<p>In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità.</p> <p>In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.</p>
<b>I.28.</b>	<b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>
	<p>Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.30.</p> <p>Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.</p> <p>Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.</p>
<b>I.29.</b>	<b>Spazio totale previsto per la partita (in m<sup>2</sup>)</b>
	<p>Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.</p> <p>Durante il trasporto gli spazi disponibili devono corrispondere almeno alle dimensioni riportate nell'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne gli animali e i mezzi di trasporto ivi menzionati.</p> <p>Nel caso di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi [come definiti all'articolo 2, lettera m), di tale regolamento] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, le informazioni inserite in questa casella devono corrispondere allo spazio totale previsto per la partita dichiarato nella sezione 1, relativa alla pianificazione, del giornale di viaggio di cui all'allegato II di detto regolamento.</p>

▼ **B**

I.30.	Descrizione della partita
	<p>Indicare eventuali prescrizioni specifiche relative agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definite nella pertinente legislazione dell'Unione.</p> <p>In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. In caso di animali acquatici: indicare il numero, il volume o il peso netto, in funzione della fase del ciclo di vita.</p> <p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati),</li> <li>— la data di raccolta o di produzione,</li> <li>— il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato). Nel caso di sperma di ovini e caprini raccolto presso il loro stabilimento di origine, indicare il numero di registrazione di tale stabilimento,</li> <li>— il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore,</li> <li>— la quantità,</li> <li>— la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori.</li> </ul> <p>In caso di prodotti: indicare la specie, i tipi di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione degli stabilimenti con il codice ISO del paese (macello, impianto di trasformazione, deposito frigorifero, centro di raccolta), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto.</p> <p>Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.</p> <p>Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (*) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p>

**PARTE II – CERTIFICAZIONE**

Casella	Descrizione
	<b>Unione europea</b>
	Questa casella si riferisce ai paesi di rilascio.
	<b>Modello di certificato</b>
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.

▼ **B**

<b>II.</b>	<b>Informazioni sanitarie</b>
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di sanità applicabili alle specie animali o alla natura dei prodotti spostati tra Stati membri o all'interno dell'Unione.
<b>II.a.</b>	<b>Riferimento IMSOC</b>
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
<b>II.b.</b>	<b>Riferimento locale</b>
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	<b>Certificatore</b>
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> .  Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il codice dell'unità di controllo, il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

**PARTE III – CONTROLLI**

Casella	Descrizione
<b>III.1.</b>	<b>Data dei controlli ufficiali</b>
	Indicare la data in cui il veterinario ufficiale, come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625, ha effettuato i controlli ufficiali sulla partita.
<b>III.2.</b>	<b>Riferimento IMSOC</b>
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
<b>III.2a.</b>	<b>Riferimento locale</b>
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
<b>III.3.</b>	<b>Controllo documentale</b>
	Si tratta della verifica dei certificati, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione, comprese le ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C come definite all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(11)</sup> . Ciò comprende la verifica della conformità alle misure nazionali pertinenti in conformità all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.  La non conformità alle misure nazionali implica che la partita non è soddisfacente.  Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.

▼ **B**

<b>III.4.</b>	<b>Controllo di identità</b>
	<p>Si tratta di un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura della partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nel certificato e negli altri documenti di accompagnamento.</p> <p>Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.</p>
<b>III.5.</b>	<b>Controllo fisico</b>
	<p>Si riferisce a un controllo degli animali o dei prodotti e, se del caso, a un controllo degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, al campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e a qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alle norme applicabili.</p> <p>Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.</p> <p>Indicare il numero di animali controllati.</p>
<b>III.6.</b>	<b>Prova di laboratorio</b>
	<p>Selezionare "Sì" se è stata eseguita una prova.</p> <p>Per la ricerca di: selezionare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno oggetto della prova di laboratorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— selezionare "Casuale" se la partita non è trattenuta in attesa del risultato di una prova,</li> <li>— selezionare "Sospetto" se si sospetta che gli animali o i prodotti non siano conformi alla legislazione dell'Unione (compresi i casi di sospetto di una malattia degli animali e i casi in cui sono presenti sintomi di malattia) e sono trattenuti in attesa del risultato di una prova,</li> <li>— selezionare "Misure di emergenza" se gli animali o i prodotti sono sottoposti a una prova nell'ambito di pertinenti misure di emergenza nazionali o dell'Unione e sono trattenuti in attesa del risultato.</li> </ul> <p>Risultati della prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— selezionare "In attesa del risultato" se si è in attesa del risultato di una prova,</li> <li>— selezionare "Soddisfacenti" o "Non soddisfacenti" se il risultato della prova è disponibile.</li> </ul>
<b>III.7.</b>	<b>Controllo del benessere degli animali</b>
	<p>Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.</p> <p>Selezionare "No" se gli animali non sono stati sottoposti a un controllo del benessere.</p> <p>Selezionare "Soddisfacente" o "Non soddisfacente" se sono disponibili i risultati del controllo degli animali e delle condizioni di trasporto all'arrivo.</p>

**▼B**

<b>III.8.</b>	<b>Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali</b>
	<p>Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1/2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— idoneità al trasporto (allegato I, capo I e capo VI, punto 1.9),</li> <li>— mezzi di trasporto (allegato I, capi II e IV),</li> <li>— pratiche di trasporto (allegato I, capo III),</li> <li>— limiti relativi alla durata del viaggio (allegato I, capo V),</li> <li>— disposizioni addizionali per i lunghi viaggi (allegato I, capo VI),</li> <li>— spazi disponibili (allegato I, capo VII),</li> <li>— autorizzazione del trasportatore (articolo 6),</li> <li>— certificato di idoneità del conducente (articolo 6, paragrafo 5),</li> <li>— registrazioni sul giornale di viaggio (in caso di informazioni mancanti o incoerenti nel giornale di viaggio),</li> <li>— altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare opportunamente).</li> </ul>
<b>III.9.</b>	<b>Non conformità alla legislazione in materia di sanità</b>
	<p>Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— certificato mancante o non valido (quando una partita è spostata senza certificazione o notifica preventiva),</li> <li>— prova della registrazione del trasportatore non valida,</li> <li>— non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento,</li> <li>— movimento non autorizzato (quando misure di emergenza nazionali o dell'Unione interessano il paese o i paesi per la specie in questione),</li> <li>— regione/zona/compartimento non riconosciuti,</li> <li>— stabilimento non riconosciuto,</li> <li>— specie vietata (vietata in uno Stato membro o protette dalla convenzione CITES),</li> <li>— assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C,</li> <li>— animali malati o sospetti,</li> <li>— risultati della prova non soddisfacenti,</li> <li>— identificazione mancante o non conforme,</li> <li>— non conformità alle misure nazionali,</li> <li>— indirizzo di destinazione non valido,</li> <li>— altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare opportunamente).</li> </ul>
<b>III.10.</b>	<b>Impatto del trasporto sugli animali</b>
	<p>Questa casella si applica solo agli animali.</p> <p>Numero di animali morti: indicare il numero di animali morti.</p>

▼ **B**

	<p>Numero di animali non idonei: indicare il numero di animali non idonei per il trasporto.</p> <p>Numero di nascite o di aborti: indicare quante femmine hanno partorito o abortito durante il trasporto.</p> <p>Nel caso in cui la spedizione consista in un numero elevato di animali (pulcini di un giorno, pesci, molluschi ecc.), fornire una stima del numero di esemplari morti o non idonei.</p>
<b>III.11.</b>	<b>Azione correttiva</b>
	<p>Indicare qualsiasi decisione adottata per porre rimedio a una o più delle non conformità accertate di cui alle caselle III.8 e III.9, conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— scarico: lo scarico degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto,</li> <li>— trasbordo su un altro mezzo di trasporto: il trasbordo della partita di animali o di una sua parte da un mezzo di trasporto che non soddisfa i requisiti di legge a uno che li soddisfa,</li> <li>— quarantena/isolamento,</li> <li>— abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia degli animali (a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della salute umana nonché della salute e del benessere degli animali),</li> <li>— distruzione di carcasse/prodotti,</li> <li>— rinvio della partita nello Stato membro di spedizione,</li> <li>— trattamento degli animali o dei prodotti,</li> <li>— impiego dei prodotti per fini diversi da quelli originariamente previsti,</li> <li>— altro (se nessuna delle summenzionate azioni è applicabile, completare opportunamente).</li> </ul>
<b>III.12.</b>	<b>Provvedimenti dopo la quarantena o l'isolamento</b>
	<p>In caso di animali terrestri: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante la quarantena.</p> <p>In caso di animali di acquacoltura: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante l'isolamento in uno stabilimento riconosciuto in conformità all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p>
<b>III.13.</b>	<b>Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali</b>
	<p>Selezionare un luogo di ispezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— stabilimento registrato,</li> <li>— stabilimento riconosciuto,</li> <li>— stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta,</li> <li>— operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento,</li> <li>— stabilimento confinato,</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— stabilimento di materiale germinale,</li> <li>— posto di controllo,</li> <li>— porto,</li> <li>— aeroporto,</li> <li>— lungo il tragitto,</li> <li>— punto di uscita,</li> <li>— altro (se nessuno dei summenzionati luoghi è applicabile).</li> </ul>
<b>III.14.</b>	<b>Veterinario ufficiale</b>
	<p>Questa casella si riferisce alla firma del veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, il nome e il codice dell'unità di controllo e la data della firma.</p>
	<p>(<sup>1</sup>) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; <a href="http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm">http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm</a>.</p> <p>(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).</p> <p>(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).</p> <p>(<sup>4</sup>) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).</p> <p>(<sup>5</sup>) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).</p> <p>(<sup>6</sup>) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).</p> <p>(<sup>7</sup>) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).</p> <p>(<sup>8</sup>) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).</p> <p>(<sup>9</sup>) Ultima versione: <a href="http://www.unece.org/unecefact/codeliststrecs.html">http://www.unece.org/unecefact/codeliststrecs.html</a>.</p> <p>(<sup>10</sup>) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).</p> <p>(<sup>11</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).</p>



## CAPITOLO 3

**MODELLO STANDARD DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO**

PAESE		Certificato per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/espertatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

▼ B

<b>I.18.</b>	<b>Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19.</b>	<b>Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo						
<b>I.20.</b>	<b>Certificato come o per</b>						
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Uso farmaceutico	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione			
	<input type="checkbox"/> Alimentazione animale	<input type="checkbox"/> Campioni commerciali	<input type="checkbox"/> Industria conserviera	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia			
	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti			
	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali			
	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale			
	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21.</b>	<input type="checkbox"/> Per il transito	<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno					
	Paese terzo	Codice ISO del paese	<b>I.23.</b> <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione				
<b>I.24.</b>	<b>Numero totale di colli</b>	<b>I.25.</b>	<b>Quantità totale</b>	<b>I.26.</b> <b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>			
<b>I.27.</b>	<b>Descrizione della partita</b>						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova	

▼ B

PAESE		Modello di certificato	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento del certificato
		II.b.	Riferimento IMSOC
<b>Certificatore</b>			
	Nome e cognome (in stampatello)		
	Data		Qualifica e titolo
	Timbro		Firma

▼ **M11**

## CAPITOLO 4

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO**

**Informazioni generali**

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 3.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve apparire barrato.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Può essere selezionata soltanto una delle caselle da I.21 a I.23.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

**PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA**

Casella	Descrizione
	<b>Paese</b>
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
<b>I.1.</b>	<b>Speditore/esportatore</b>
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese <sup>(1)</sup> della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione.
<b>I.2.</b>	<b>Riferimento del certificato</b>
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.
<b>I.2a.</b>	<b>Riferimento IMSOC</b>
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.
<b>I.3.</b>	<b>Autorità centrale competente</b>
	Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

▼ **M11**

<b>I.4.</b>	<b>Autorità locale competente</b>
	Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.
<b>I.5.</b>	<b>Destinatario/importatore</b>
	Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito.  Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione.
<b>I.6.</b>	<b>Operatore responsabile della partita</b>
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.  In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria.  In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente legislazione dell'Unione.  In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa.
<b>I.7.</b>	<b>Paese di origine</b>
	In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione).  In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. In caso di cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'espportazione temporanea per competizioni, corse o inviti a specifici eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale essi sono stati spediti l'ultima volta.  In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine.
<b>I.8.</b>	<b>Regione di origine</b>
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti come riportato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .
<b>I.9.</b>	<b>Paese di destinazione</b>
	Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti.  Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

▼ **M11**

<b>I.10.</b>	<b>Regione di destinazione</b>
	Cfr. casella I.8.
<b>I.11.</b>	<b>Luogo di spedizione</b>
	<p>Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.</p> <p>In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente.</p> <p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori.</p> <p>In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione <sup>(2)</sup>: il luogo di spedizione può essere una nave.</p> <p>In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.</p>
<b>I.12.</b>	<b>Luogo di destinazione</b>
	<p>Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.</p> <p>In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione <sup>(3)</sup>. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti.</p>
<b>I.13.</b>	<b>Luogo di carico</b>
	<p>In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l'Unione. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato.</p>

▼ **M11**

<b>I.14.</b>	<b>Data e ora della partenza</b>
	<p>In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).</p> <p>In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).</p>
<b>I.15.</b>	<b>Mezzo di trasporto</b>
	<p>Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di spedizione e indicare l'identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aeromobile (indicare il numero del volo),</li> <li>— nave (indicare il nome e il numero della nave),</li> <li>— treno (indicare il numero del treno e del vagone),</li> <li>— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio).</li> </ul> <p>In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.</p>
<b>I.16.</b>	<b>Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>
	<p>Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.</p>
<b>I.17.</b>	<b>Documenti di accompagnamento</b>
	<p>Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale.</p> <p>Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio.</p> <p>Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.</p>
<b>I.18.</b>	<b>Temperatura di trasporto</b>
	<p>Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).</p> <p>Questa casella non si applica agli animali.</p>
<b>I.19.</b>	<b>Numero del contenitore/numero del sigillo</b>
	<p>Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).</p> <p>Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.</p>

▼ **M11**

	<p>Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.</p>
<b>I.20.</b>	<p><b>Certificato come o per</b></p> <p>Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione.</p> <p>Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.</p> <p>Alimenti per animali da compagnia: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Campioni commerciali: come definiti nell'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(5)</sup></p> <p>Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi o gli articoli da esposizione come definiti nell'allegato I, punto 34, del regolamento (UE) n. 142/2011.</p> <p>Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) specificamente destinati solo all'industria conserviera.</p> <p>Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un certificato sanitario/ufficiale.</p> <p>Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.</p> <p>Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi.</p> <p>Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Stabilimento di quarantena: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>(7)</sup> per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione <sup>(8)</sup> per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.</p> <p>Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p>

▼ **M11**

	<p>Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione.</p> <p>Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati.</p> <p>Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.</p>
<b>I.21.</b>	<b>Per il transito</b>
	<p>Selezionare questa casella per il transito di animali o prodotti attraverso l'Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese terzo.</p> <p>Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.</p>
<b>I.22.</b>	<b>Per il mercato interno</b>
	<p>Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.</p>
<b>I.23.</b>	<b>Per la reintroduzione</b>
	<p>Selezionare questa casella nel caso di equini registrati destinati a competizioni o corse o invitati a specifici eventi culturali e autorizzati a essere reintrodotti nell'Unione dopo l'esportazione temporanea.</p>

▼ **M11**

<b>I.24.</b>	<b>Numero totale di colli</b>
	<p>Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita.</p> <p>In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali.</p> <p>In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare il numero di contenitori.</p> <p>In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.</p>
<b>I.25.</b>	<b>Quantità totale</b>
	<p>In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità.</p> <p>In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.</p>
<b>I.26.</b>	<b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>
	<p>Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.</p> <p>Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.</p>
<b>I.27.</b>	<b>Descrizione della partita</b>
	<p>Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(9)</sup>. Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione.</p> <p>In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.</p> <p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati),</li> <li>— la data di raccolta o di produzione,</li> <li>— il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato),</li> </ul>

▼ **M11**

	<p>— il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore,</p> <p>— la quantità,</p> <p>— la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori.</p> <p>In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, ove opportuno, con il codice ISO del paese (quale un macello, un impianto di fabbricazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. Selezionare «Consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.</p> <p>In caso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di fabbricazione o di produzione con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto.</p> <p>Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.</p> <p>Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 <sup>(10)</sup> UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p>
--	--

**PARTE II – CERTIFICAZIONE**

Casella	Descrizione
	<b>Paese</b>
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
	<b>Modello di certificato</b>
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.
<b>II.</b>	<b>Informazioni sanitarie</b>
	<p>Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione.</p> <p>Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati specifici dell'Unione.</p>
<b>II.2a.</b>	<b>Riferimento del certificato</b>
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

▼ **M11**

<b>II.2b.</b>	<b>Riferimento IMSOC</b>
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	<b>Certificatore</b>
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> .  Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

<sup>(1)</sup> Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; [http://www.iso.org/iso/country\\_codes/iso-3166-1\\_decoding\\_table.htm](http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

<sup>(8)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Ultima versione: [www.unece.org/unecefact/codelistrecs.html](http://www.unece.org/unecefact/codelistrecs.html).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

**▼ B**

*ALLEGATO II*

**▼ M5**

L'allegato II contiene il modello di certificato sanitario e il modello di certificato ufficiale seguenti:

**▼ B**

Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure (modello INTRA-EMERGENCY)

Capitolo 2: modello di certificato ufficiale per i movimenti tra gli Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo (modello INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)

▼ M5

## CAPITOLO 1

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure (modello INTRA-EMERGENCY)**

UNIONE EUROPEA		INTRA		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento IMSOC</b>	<b>CODICE QR</b>	
		<b>I.2a. Riferimento locale</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinataro</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</b> Nome    N. di registrazione Indirizzo  Paese    Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	<b>I.16. Trasportatore</b> Nome                      N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		

## ▼ M5

<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo</b>							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri</b>				<b>I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione</b>			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>				<b>I.25. Giornale di viaggio</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
<b>I.26. Numero totale di colli</b>				<b>I.27. Quantità totale</b>			
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>				<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>			
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼ M5

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato INTRA-EMERGENCY

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC								
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti di origine animale di cui alla parte I:</p> <p>II.1. soddisfano le prescrizioni di cui al .....<sup>(1)</sup>,</p> <p>II.2. per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per .....<sup>(2)</sup>,</p> <p><sup>(3)</sup>[II.3. e, in particolare, sono .....<sup>(4)</sup>.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato ai movimenti di prodotti di origine animale prodotti o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti alle misure di emergenza o alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 <sup>A</sup>, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione <sup>B</sup>.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Inserire il riferimento specifico agli articoli, al titolo, al numero e alla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che stabiliscono tali condizioni, o agli atti giuridici o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall'autorità competente che stabiliscono tali condizioni.</p> <p><sup>(2)</sup> Inserire il nome delle pertinenti malattie elencate.</p> <p><sup>(3)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(4)</sup> Indicare gli attestati specifici di conformità alle prescrizioni necessarie previste dai pertinenti atti giuridici adottati dalla Commissione di cui al punto II.1 che stabiliscono misure speciali di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui al punto II.2 conformemente all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, ove espressamente richiesto da tali atti giuridici.</p>										
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>				Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo										
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale										
Data											
Timbro	Firma										

<sup>A</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>B</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).



## CAPITOLO 2

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA GLI STATI MEMBRI DI  
SELVAGGINA SELVATICA GROSSA NON SCUOIATA DESTINATA AL CONSUMO (MODELLO  
INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)**

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore</b>			<b>I.2. Riferimento IMSOC</b>	<b>CODICE QR</b>	
	Nome			<b>I.2a. Riferimento locale</b>		
	Indirizzo			<b>I.3. Autorità centrale competente</b>		
	Paese	Codice ISO del paese		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario</b>			<b>I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento</b>		
	Nome			Nome	N. di registrazione	
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b>	Codice ISO del paese		<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b>	Codice		<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b>			<b>I.12. Luogo di destinazione</b>		
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>			<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>			<b>I.16. Trasportatore</b>			
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo			
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese		
Documento			<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>			
			Tipo	Codice		
			Paese	Codice ISO del paese		
			Riferimento del documento commerciale			



<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b>	N. del contenitore	N. del sigillo					
<b>I.20. Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/ centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
<b>I.21.</b>	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo						
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
<b>I.22.</b>	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri	<b>I.23.</b>	<input type="checkbox"/> Per l'esportazione				
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese				
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Stato membro	Codice ISO del paese						
<b>I.24. Tempo previsto per il trasporto</b>		<b>I.25. Giornale di viaggio</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No				
<b>I.26. Numero totale di colli</b>		<b>I.27. Quantità totale</b>					
<b>I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		<b>I.29. Spazio totale previsto per la partita</b>					
<b>I.30. Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
							Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	



UNIONE EUROPEA

Modello di certificato INTRA-UNSKINNED LARGE  
WILD GAME

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto certifica che:</p> <p>(a) tutte le parti in causa dei corpi degli animali e la dichiarazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>(b) la selvaggina selvatica grossa non proviene da una zona soggetta, per ragioni sanitarie, a divieti o restrizioni per le specie in questione in virtù della legislazione dell'Unione o nazionale.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.11: indicare il numero di registrazione o qualsiasi altro numero di identificazione. Se non pertinente, indicare "XXX".</p> <p>Casella I.12: indicare le coordinate dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Casella I.20: la certificazione dell'idoneità al consumo umano è subordinata all'esito favorevole di un'ispezione ufficiale presso lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Casella I.30: descrizione della partita: "Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02031190, 02032190, 02089030, 02089060 e 02089098.</p>	
	<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo</p> <p>Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale</p> <p>Data</p> <p>Timbro Firma</p>	

▼ **M11***ALLEGATO III*

L'allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione:

## MODELLO

**Carni fresche di ungulati**

BOV	Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici
OVI	Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici
POR	Capitolo 3: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici
EQU	Capitolo 4: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici ( <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci)
RUF	Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento
RUW	Capitolo 6: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici
SUF	Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae
SUW	Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae

▼ **M11**

EQW	Capitolo 9: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra)
RUM-MSM	Capitolo 10: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici
SUI-MSM	Capitolo 11: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici
NZ-TRANSIT-SG	Capitolo 12: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione

**Carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti**

POU	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti
POU-MI/MSM	Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti
RAT	Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti
RAT-MI/MSM	Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti
GBM	Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna
GBM-MI/MSM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna
E	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova destinate al consumo umano
EP	Capitolo 20: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti destinati al consumo umano

▼ **M11****Carni fresche, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento**

WL	Capitolo 21: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati
WM	Capitolo 22: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi
RM	Capitolo 23: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento

**Preparazioni di carni**

MP-PREP	Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano
---------	--

**Prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli**

MPNT	Capitolo 25: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
MPST	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi

**Budelli**

CAS	Capitolo 27: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano
-----	--

**Pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano**

FISH-CRUST-HC	Capitolo 28: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
---------------	--

▼ **M11**

EU-FISH	Capitolo 29: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio
FISH/MOL-CAP	Capitolo 30: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292

**Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali**

MOL-HC	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
MOL-AT	Capitolo 32: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i>

**Latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro**

MILK-RM	Capitolo 33: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano
MILK-RMP/NT	Capitolo 34: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
DAIRY-PRODUCTS-PT	Capitolo 35: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione
DAIRY-PRODUCTS-ST	Capitolo 36: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione
COLOSTRUM	Capitolo 37: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di colostro destinato al consumo umano
COLOSTRUM-BP	Capitolo 38: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano

▼ **M11****Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate**

FRG	Capitolo 39: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano
-----	---

**Lumache**

SNS	Capitolo 40: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano
-----	--

**Gelatina**▼ **M14**

GEL	Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti
-----	---

▼ **M11****Collagene**

COL	Capitolo 42: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano
-----	--

**Materie prime per la produzione di gelatina e collagene**

RCG	Capitolo 43: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
-----	--

**Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene**

TCG	Capitolo 44: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
-----	---

**Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano**

HON	Capitolo 45: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano
-----	---

**Prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano**

HRP	Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano
-----	---

**Carni di rettili**

REP	Capitolo 47: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano
-----	---

**Insetti**

INS	Capitolo 48: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano
-----	--

▼ **M11****Altri prodotti di origine animale**

PAO	Capitolo 49: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
-----	--

**Prodotti composti**▼ **M14**

COMP	Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro
------	---

▼ **M11****Germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano**

SPR	Capitolo 51: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
-----	--

**Transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti**▼ **M14**

TRANSIT-COMP	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro
--------------	--

▼ **M11****Prodotti di origine animale e determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio**

STORAGE-TC PAO	Capitolo 53: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio
----------------	--

▼ M11

## CAPITOLO 1

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI (MODELLO BOV)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
	Codice ISO del paese	<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese			
	Codice ISO del paese	Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b>	Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b>	Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo  Paese	N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo  Paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b> <b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale			
	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>		<input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano					
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	Codice ISO del paese	<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato BOV

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 19, 24, 29, 30, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.4.	<sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.5.	le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.6.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;	
	II.1.7.	le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
II.1.8.	con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): <sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e: <sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;]</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 <sup>(3)</sup>;]</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 <sup>(3)</sup>;]</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 <sup>(3)</sup>;]</p> <p>c) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato BOV

<sup>(4)</sup> [II.1.10. le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]

► <sup>(1)</sup> <sup>(1)(16)</sup> [II.1.a. **Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione** *[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di bovini domestici (comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀

**II.2. Attestato di sanità animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ..... <sup>(5)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di bovini** ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:

a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

<sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

<sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa);]

<sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]

<sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup> *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]

<sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup> *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]

II.2.2. sono state ottenute da **animali** che:

<sup>(1)</sup> [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]

<sup>(1)</sup> *oppure* [sono stati introdotti il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice \_\_\_ - \_\_\_ <sup>(5)</sup> che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]

<sup>(1)</sup> *oppure* [sono stati introdotti il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO \_\_\_;]

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato BOV

II.2.3.	sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b> :
	a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
	b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della loro spedizione al macello;
	d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] <sup>(10)</sup> l'infezione da virus della peste bovina;
<sup>(1)</sup>	[(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;]
<sup>(1) (7)</sup>	<i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro macellazione;]
<sup>(1) (9)</sup>	<i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro macellazione;]
<sup>(1) (7)</sup>	[(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]
<sup>(1) (7) (11)</sup>	<i>oppure</i> [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data del loro passaggio per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]
<sup>(1) (12)</sup>	[(g) in cui: (i) negli ultimi tre mesi precedenti la data di spedizione al macello non sono stati introdotti animali da zone non autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini; (ii) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;]
	h) elencati come stabilimenti riconosciuti, sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dall'autorità competente del paese terzo o territorio confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e ispezionati regolarmente dall'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692;]

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>c) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> <sup>(13)</sup>];</p> <p>d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup> [(e) nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate alla spedizione nell'Unione prima della data della loro macellazione;]</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p><sup>(1)</sup> [II.2.7. sono <b>carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie</b>, ottenute da carcasse:</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(14)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di bovini domestici [come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p> <p>L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02.  «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa», «frattaglie» <sup>(15)</sup> o «tagli».  «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(3)</sup> Al documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve essere aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p><sup>(4)</sup> Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p><sup>(5)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(6)</sup> Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(7)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(8)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(9)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>(10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p> <p>(11) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale «Centro di raccolta» nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(12) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Tracciabilità supplementare» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(13) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(14) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p> <p>(15) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(16)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

►<sup>(1)</sup> **M12**



▼ M11

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato OVI

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di ovini e caprini domestici ( <i>Ovis aries</i> e <i>Capra hircus</i> ) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.4.	<sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.5.	le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.6.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;	
	II.1.7.	le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.8.	con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): <sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e: <sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]	

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> <li>iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> </ul>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.]</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(13)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</i></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di ovini e caprini domestici (<i>Ovis aries e Capra hircus</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: ..... <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di ovini e caprini</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)(4)</sup> <i>oppure</i> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <i>oppure</i> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p>
--	--

► <sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>(1) (6) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>(1) (7) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(3)</sup> che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della loro spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] <sup>(8)</sup> l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p>(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p> <p>(1) (5) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p><sup>(1) (7)</sup> <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali;]</p> <p><sup>(1) (5)</sup> [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]</p> <p><sup>(1) (5) (9)</sup> <i>oppure</i> [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data di passaggio per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>c) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(1)</sup> <sup>(10)</sup>];</p> <p>d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>II.2.7. sono <b>carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie</b>, ottenute da carcasse:</p> <p><sup>(1) (5)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato OVI

<sup>(1)</sup> <sup>(11)</sup> [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.] <sup>(1)</sup>

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di ovini e caprini domestici [come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 6) e 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: «Descrizione della partita»:  
 «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.04, 02.06, 05.04 o 15.02.  
 «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie» <sup>(12)</sup> o «tagli».  
 «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

**Parte II**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

<sup>(3)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

<sup>(4)</sup> Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

<sup>(5)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato OVI

<p>(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p> <p>(9) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale «Centro di raccolta» nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(10) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p> <p>(12) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(13)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ **M11**

## CAPITOLO 3

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO POR)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
		<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

▼ M11

PAESE

Modello di certificato POR

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> oppure [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezziati e di età inferiore a cinque settimane;]</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p>		

▼ M11

PAESE

Modello di certificato POR

<p>II.1.8. le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> [II.1.10. le [carni] <sup>(1)</sup> [carni macinate] <sup>(1)</sup> soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: ..... <sup>(4)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di suini</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> oppure [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___ <sup>(4)</sup> che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ___;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p>	
---	--

► <sup>(1)</sup> M12

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;</p> <p>e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p>a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;</p> <p>b) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>d) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>]<sup>(6)</sup>;</p> <p>e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato POR

	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di animali detenuti di razze domestiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p> <p>L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01.  «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie»<sup>(8)</sup> o «tagli».  «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(3)</sup> Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p><sup>(4)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(5)</sup> Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(6)</sup> Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>(7) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>(8) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>► <sup>(1)</sup> (9) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

► <sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI (*EQUUS CABALLUS*, *EQUUS ASINUS* E LORO INCROCI) (MODELLO EQU)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato EQU

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]  <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p><sup>(1)</sup> [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, e]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>nel paese terzo di macellazione:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato EQU

	<p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>(1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo interessato;</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(1)(3)</sup> II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [<i>da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato relativo al benessere degli animali</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato ufficiale riguarda le carni fresche, esclusi il sangue fresco, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci).</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:</p> <p>«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.05, 02.06 o 05.04.</p> <p>«Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie»<sup>(2)</sup> o «tagli».</p> <p>«Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato EQU

	<b>Parte II</b> <sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente. <sup>(2)</sup> Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. <b>►<sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</b>		
	<b>Veterinario ufficiale</b> Nome e cognome (in stampatello) Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span> Timbro <span style="float: right;">Firma</span>		

► <sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

## CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (MODELLO RUF)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
			<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
			<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese		<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice		<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
			<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
		<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUF

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]  <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.7. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):  questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]</p> <p><sup>(1)</sup> II.1.9. le carni sono state ottenute da animali:  a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:</p>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUF

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti a tali animali,</li> <li>- l'azienda è stata sottoposta a ispezione e le autorità competenti hanno autorizzato la macellazione della selvaggina,</li> <li>- gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle ultime 24 ore precedenti la data di macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1,</li> <li>- gli animali sono stati macellati tra il ..... (gg/mm/aaaa) e il ..... (gg/mm/aaaa) <sup>(4)</sup>,</li> <li>- gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e</li> <li>- gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione;</li> </ul> <p>b) i cui corpi sono stati trasportati al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto.]</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</i></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carne fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: ..... <sup>(5)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carne fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p><sup>(1) (9)</sup> <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup>];</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(4)</sup> che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di macellazione;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ___;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello] <sup>(1)</sup> [dell'abbattimento] <sup>(1)</sup>;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] <sup>(10)</sup> l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p><sup>(1)</sup> [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup>];</p> <p><sup>(1) (7)</sup> <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 50 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 90 giorni precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup>];</p> <p><sup>(1) (9)</sup> <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup>];</p> <p><sup>(1) (7)</sup> [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data di [spedizione diretta al macello] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup>];</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b>:</p> <p><sup>(1)</sup> [(a) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</li> <li>— senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> oppure [(a) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— situato nella zona di cui al punto II.2.1,</li> <li>— utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,</li> <li>— senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p>b) che sono stati [abbattuti] <sup>(1)</sup> [macellati] <sup>(1)</sup> [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>];</p> <p>c) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione] <sup>(1)</sup> [l'abbattimento] <sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup> [(d) che [durante l'abbattimento] <sup>(1)</sup> [nel macello] <sup>(1)</sup> sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'ingresso nell'Unione prima della data di [abbattimento] <sup>(1)</sup> [macellazione] <sup>(1)</sup>];</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] <sup>(1)</sup> [abbattimento] <sup>(1)</sup> degli animali;</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUF

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]

(1) *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

(1) [II.2.7. sono **carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie**, ottenute da carcasse:

(1) (7) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

(1) (11) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692], camelidi e cervidi [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] detenuti come selvaggina d'allevamento e macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUF

Casella I.11:	«Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	«Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.06, 02.08.90 o 05.04. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli». «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(3)	Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(4)	Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
(5)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(9)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(10)	Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p><sup>(11)</sup> Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI (MODELLO RUW)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore    N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo    Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUW

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p data-bbox="304 768 328 981" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Parte II: certificazione</p> <p data-bbox="368 342 1386 394"><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p data-bbox="368 409 1386 555">Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p data-bbox="427 571 1386 694">II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p data-bbox="427 701 1386 752">II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:</p> <p data-bbox="491 759 1386 837">i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;</p> <p data-bbox="491 808 1386 837">ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.3;</p> <p data-bbox="427 844 1386 913">II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 8, 10, da 12 a 15, 28, 29, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p data-bbox="427 920 1386 972">II.1.4. <sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p data-bbox="507 978 1386 1025"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p data-bbox="427 1032 1386 1055">II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p data-bbox="427 1061 1386 1184">II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p data-bbox="427 1191 1386 1243">II.1.7. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p data-bbox="379 1249 1386 1442"><sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> [II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD): questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunostochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]</p>		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUW

	<p style="text-align: center;"><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(4)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(8)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> abbattuti:</p> <p>a) [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup>;</p> <p>b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;</p> <p>c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUW

<p>II.2.3.</p> <p>II.2.4.</p> <p>(1)</p> <p>(1) <i>oppure</i></p> <p>(1) [II.2.5.</p> <p>(1) (6)</p> <p>(1) (10)</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione], camelidi selvatici e cervidi selvatici [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8:</p> <p>Casella I.11:</p> <p>Casella I.15:</p>	<p>sono state ottenute <b>in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina</b> all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p> <p>sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:</p> <p>[al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>sono <b>carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie</b>, ottenute da carcasse:</p> <p>[(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p>[(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUW

<p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.27:</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(9) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di abbattimento degli animali.</p>	<p>nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>«Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 o 05.04.  «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».  «Tipo di trattamento»: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).  «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p>
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>	<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

▼ M11

## CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano					
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                                      Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
		<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato SUF

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5.	<sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;	
	II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
	► <sup>(1)</sup> <sup>(1)(7)</sup> [II.1.a <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</i>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀		
	<b>II.2. Attestato di sanità animale</b>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae</b> ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e;</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p><sup>(1) (4)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1) (5) oppure</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1) (5) oppure</sup> [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> che:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>];</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___<sup>(3)</sup> che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>];]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ___;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da <b>stabilimenti</b>:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello]<sup>(1)</sup> [dell'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afte epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;</p> <p>e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afte epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da <b>animali</b>:</p> <p>a) che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;</p> <p>b) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione]<sup>(1)</sup> [l'abbattimento]<sup>(1)</sup>;</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</li> <li>— senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> oppure [(c) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— situato nella zona di cui al punto II.2.1,</li> <li>— utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,</li> <li>— senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]</li> </ul> <p>d) che sono stati [macellati]<sup>(1)</sup> [abbattuti]<sup>(1)</sup> [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup>;]<sup>(6)</sup>.</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un <b>macello</b> all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUF

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di [macellazione e] <sup>(1)</sup> sezionamento e fino:

<sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]

<sup>(1)</sup> oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692] e di animali della famiglia Tayassuidae macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27: «Descrizione della partita»:

«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci: 02.03, 02.08.90 o 05.04.

«Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».

«Tipo di trattamento»: se del caso, indicare disossate o non disossate. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Data o date di macellazione o di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati o abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

► <sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 8

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUW)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice  Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ M11

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato SUW

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di animali selvatici di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:	
		i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;	
		ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, 30, 31, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5.	<sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]	
		<sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;		
II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.		
<b>II.2. Attestato di sanità animale</b>			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:			

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUW

	<p>II.2.1. sono state ottenute nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae</b> e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1) (4)</sup> oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p><sup>(1) (4)</sup> [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p><sup>(1) (4)</sup> oppure [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]<sup>(1)</sup> [abbattimento]<sup>(1)</sup> degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p><sup>(1) (5)</sup> [(d) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da <b>animali</b> abbattuti:</p> <p>a) [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(1) (6)</sup>;</p> <p>b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati selvatici;</p> <p>c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute <b>in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina</b> all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina né di peste suina classica<sup>(1) (10)</sup> [né di peste suina africana] negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p> <p>II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:</p> <p><sup>(1)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUW

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Dopo l'ingresso nell'Unione, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27: «Descrizione della partita»:  
 «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.03, 02.08.90 o 05.04.  
 «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».  
 «Tipo di trattamento»: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).  
 «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

**Parte II**

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (5) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.

▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUW

	<p>Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>	
<b>Veterinario ufficiale</b>		
	Nome e cognome (in stampatello)	
Data		Qualifica e titolo
Timbro		Firma

▼ **M11**

## CAPITOLO 9

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE *HIPPOTIGRIS* (ZEBRA) (MODELLO EQW)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b> Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>	
		<b>I.23.</b>	
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>	

▼ M11

<b>L27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato EQW

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, da 31 a 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5.	<sup>(1)</sup> [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] <sup>(1)</sup> oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo interessato;	
	II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
<b>Note</b>			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			

▼ M11

PAESE

Modello di certificato EQW

<p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra).</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Dopo l'ingresso nell'Unione, i corpi non scuoiati devono essere trasferiti senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinati.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci: 02.08.90 o 05.04.  «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli».  «Tipo di trattamento»: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).  «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>	
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	



▼ M11

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.7. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.8. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>a) il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;</p> <p>b) le carni separate meccanicamente sono state ottenute da ossa di bovini ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]</i></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		

►<sup>(1)</sup> M12

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

**II.2. Attestato di sanità animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni separate meccanicamente** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche <sup>(2)</sup> ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ..... <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 di tale tabella;

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti delle seguenti specie: [bovini,] <sup>(1) (5)</sup> [ovini e/o caprini,] <sup>(1) (5)</sup> [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini)] <sup>(1) (5)</sup> di cui al pertinente modello di certificato <sup>(4)</sup>, e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di bovini, ovini e/o caprini domestici, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni separate meccanicamente.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte II**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> «Carni fresche» come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

<sup>(3)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

<sup>(4)</sup> I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche e le carni macinate di bovini; modello OVI per le carni fresche e le carni macinate di ovini e caprini; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

	<p><sup>(5)</sup> Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>		
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>		

► <sup>(1)</sup> **M12**



▼ M11

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;</p> <p>II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:</p> <p>(1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p><sup>(1) (5)</sup> <i>oppure</i> [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]</p> <p>II.1.4. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

►<sup>(1)</sup> <sup>(1)(6)</sup> [II.1.a. **Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione** *[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀

**II.2. Attestato di sanità animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni separate meccanicamente** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche <sup>(2)</sup> ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ..... <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 di tale tabella;

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di razze domestiche dei suini, animali detenuti di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento, di cui al pertinente modello di certificato <sup>(4)</sup>, e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di animali detenuti di razze domestiche e selvatiche dei suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte II**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> «Carni fresche» come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

<sup>(3)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

► <sup>(1)</sup> **M12**

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	<p>(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello POR per le carni fresche e le carni macinate di animali detenuti di razze domestiche dei suini; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.</p> <p>(5) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

## CAPITOLO 12

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL'INGRESSO NELL'UNIONE (MODELLO NZ-TRANSIT-SG)**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo			
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>				
	<b>I.23.</b>				

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Attestato di sanità animale</b>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le <b>carni fresche</b> <sup>(2)</sup> di cui alla parte I:		
	II.1.1.	sono originarie della Nuova Zelanda e autorizzate per l'ingresso nell'Unione come carni che transitano attraverso Singapore in conformità all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.1.2.	sono destinate all'Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato.....;	
	II.1.3.	durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;	
	II.1.4.	durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all'ingresso nell'Unione;	
	II.1.5.	sono idonee all'ingresso nell'Unione.	
	<b>II.2. Attestato di transito</b>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di <b>carni fresche</b> di cui alla parte I:		
	II.2.1.	sono arrivate nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull'imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;	
II.2.2.	immediatamente dopo essere state scaricate dall'aeromobile, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo fisico <sup>(3)</sup> da parte dell'autorità competente di Singapore;		
II.2.3.	sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore <sup>(4)</sup> ;		
II.2.4.	sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore; e il container refrigerato è stato:		
II.2.5.	sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore;		
II.2.6.	sigillato dall'autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all'arrivo al primo posto di controllo frontaliero dell'Unione.		
<p>► <sup>(1)</sup> ◀</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario riguarda le partite dei seguenti prodotti originari della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore:</p>			

► <sup>(1)</sup> **M15**

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

	<p>carni fresche, incluse le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) bovini;</li> <li>(2) ovini e caprini;</li> <li>(3) razze domestiche dei suini;</li> <li>(4) equini;</li> </ol> <p>carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;</li> <li>(2) animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;</li> <li>(3) animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae;</li> <li>(4) animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali selvatici della famiglia Tayassuidae.</li> </ol> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «tagli», «frattaglie» o «carne macinata». «Numero di riconoscimento»: indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.</p> <p><b>Parte II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio), l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901.</li> <li>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</li> <li>(3) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la sanità animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli fisici complementari.</li> <li>(4) Cancellare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzinaggio.</li> </ol> <p>► (1) _____ ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>

► (1) **M15**

▼ M11

## CAPITOLO 13

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese		<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice		<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b> <b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo                      Codice ISO del paese	
			<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>	
		<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	
		Deposito frigorifero	Peso netto
Macello		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato POU

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 25, 33 e da 35 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p><sup>(2)</sup> [(g) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(10)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ..... <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>		

► <sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato POU

<p>II.2.2.</p> <p><sup>(4)</sup> [(a)</p> <p><sup>(4) (5)</sup> <i>oppure</i></p> <p><sup>(4)</sup> [(b)</p> <p><sup>(4) (6)</sup> <i>oppure</i></p> <p>II.2.3.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>II.2.4.</p> <p><sup>(4)</sup> [(a)</p>	<p>sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p>non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>[(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>[(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame che:</p> <p>i) non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p>ii) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus <sup>(7)</sup> per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</p> <p>iii) non è stato a contatto negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]</p> <p>sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:</p> <p>registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione del pollame;</p> <p>che, al momento della macellazione, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>sono state ottenute da pollame che:</p> <p>è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova fino alla data della sua macellazione;]</p>
---	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato POU

	<p><sup>(4)</sup> oppure [(a) è stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:</p> <p><sup>(4)</sup> [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali categorie di pollame;]</p> <p><sup>(4)</sup> oppure [uno Stato membro;]</p> <p><sup>(4)</sup> [(b) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p><sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> oppure [(b) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(4)</sup> [(c) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione;]</p> <p><sup>(4)</sup> oppure [(c) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>d) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione;</p> <p>e) è stato spedito al macello direttamente dal suo stabilimento di origine;</p> <p>f) durante il trasporto al macello:</p> <p><sup>(4)</sup> [(i) non è passato attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;]</p> <p><sup>(4)</sup> oppure [(i) è passato attraverso una o più zone non elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti purché siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 124, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>ii) non è venuto a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>g) è stato spedito dal suo stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:</p> <p>i) costruito in modo che i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p>iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di volatili destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da volatili che sono stati macellati [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup>;</p> <p>II.2.6. non sono state ottenute da volatili macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.7. sono state ottenute in un macello:</p> <p>a) che, al momento della macellazione dei volatili, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato POU

	<p>b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili;</p> <p>II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>(4) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>(4) <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.9. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p>b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(9) [II.2.10. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili.]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato XIV, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato POU

<p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.07, 02.08 o 05.04.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(5) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «A» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>(6) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «B» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>(7) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a zone dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(10)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

► <sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

CAPITOLO 14

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI  
MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI  
POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

▼ M11

## CAPITOLO 15

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
		<b>I.13. Luogo di carico</b>			
		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo    Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Peso netto
Macello		Numero di colli
		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RAT

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 27, 33, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(10)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</i></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
<b>II.2. Attestato di sanità animale</b>			
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di ratiti di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ..... <sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p><sup>(3)</sup> [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>			

► <sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p><sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <i>oppure</i> [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche di ratiti:</p> <p>a) sono state disossate e scuoiate;</p> <p>b) sono state ottenute da ratiti che almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione sono stati tenuti in stabilimenti:</p> <p>i) nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>ii) intorno ai quali, in un raggio di 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei tre mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p><sup>(3)</sup> [(c) sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza effettuata per individuare l'infezione da virus della malattia di Newcastle è di tipo sierologico <sup>(5)</sup> mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;]</p> <p><sup>(3)</sup> <i>oppure</i> [(c) sono state ottenute da ratiti che:</p> <p>i) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata su tamponi tracheali <sup>(5)</sup> mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>ii) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione:</p> <p><sup>(3)</sup> [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p><sup>(3)</sup> <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p><sup>(3)</sup> [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p><sup>(3)</sup> <sup>(6)</sup> <i>oppure</i> [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)</sup> [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)</sup> <sup>(7)</sup> <i>oppure</i> [(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti che:</p> <p>i) non sono stati vaccinati con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus <sup>(5)</sup> per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</p> <p>iii) non sono stati a contatto negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da ratiti provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>d) che, al momento della macellazione, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da ratiti che:</p> <p><sup>(3)</sup> [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova fino alla data della loro macellazione;]</p> <p><sup>(3)</sup> oppure [(a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:</p> <p><sup>(3)</sup> [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali categorie di pollame;]</p> <p><sup>(3)</sup> oppure [uno Stato membro;]]</p> <p><sup>(3)</sup> [(b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p><sup>(3)</sup> <sup>(6)</sup> oppure [(b)sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(3)</sup> [(c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p><sup>(3)</sup> oppure [(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>
--	---

▼ M11

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della loro macellazione;</p> <p>e) sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;</p> <p>f) durante il trasporto al macello:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) non sono venuti a contatto con volatili di stato sanitario inferiore;</p> <p>g) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) costruito in modo che i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p style="padding-left: 20px;">iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di ratiti destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(3) (8)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]<sup>(3) (8)</sup>;</p> <p>II.2.7. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.8. sono state ottenute in un macello:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) che, al momento della macellazione dei ratiti, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili;</p> <p>II.2.9. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(3)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(3)</sup> oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.10. sono spedite nell'Unione:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RAT

- <sup>(9)</sup> [II.2.11. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione.]

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

- Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato XIV, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.
- Casella I.27: «Descrizione della partita»:  
«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 02.08.90.

**Parte II**

- <sup>(1)</sup> «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- <sup>(2)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- <sup>(3)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.
- <sup>(4)</sup> Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «C» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RAT

<p>(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «A» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «B» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>(8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>►<sup>(1)</sup><sup>(10)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

CAPITOLO 16

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI  
MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI  
RATITI (MODELLO RAT-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

▼ M11

## CAPITOLO 17

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero			Peso netto
Macello		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato GBM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di selvaggina da penna di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</li> <li>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</li> <li>d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</li> </ul> <p><sup>(3)</sup> [(f) nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 10 giorni prima della data prevista di spedizione nell'Unione, ma non sono state congelate né surgelate,</li> <li>ii) un veterinario ufficiale ha sottoposto a ispezione post mortem un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione ha rivelato la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, il veterinario ufficiale ha effettuato ulteriori controlli sull'intero lotto prima che le carni fossero dichiarate idonee al consumo umano;</li> <li>iii) le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27.]</li> </ul>		
<b>II.2. Attestato di sanità animale</b>			
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di selvaggina da penna di cui alla parte I:</p>			
<p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ..... <sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;</li> </ul>			

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato GBM

	<p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 145, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p>
II.2.2.	sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti il momento dell'abbattimento della selvaggina da penna;
II.2.3.	sono state ottenute in uno stabilimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;</li> <li>b) intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasce;</li> </ul>
II.2.4.	sono state ottenute da selvaggina da penna che non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data dell'abbattimento;
II.2.5.	non sono state ottenute da selvaggina da penna abbattuta nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
II.2.6.	sono state ottenute da selvaggina da penna che è stata abbattuta [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> ;
II.2.7.	sono state ottenute da carcasce che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina situato nella zona di cui al punto II.2.1;</li> <li>b) sono state trasportate allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasce per la spedizione nell'Unione;</li> <li>ii) sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario delle carcasce durante il trasporto;</li> </ul> </li> <li>c) durante il trasporto allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a):           <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non sono passate attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;</li> <li>ii) non sono venute a contatto con volatili o carcasce di stato sanitario inferiore;</li> </ul> </li> </ul>
II.2.8.	sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:
	<sup>(3)</sup> [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]
	<sup>(3)</sup> oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato GBM

	<p>II.2.9. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p>b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato XIV, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 02.08.90.  «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>
	<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

▼ M11

CAPITOLO 18

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI  
MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI  
SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

▼ M11

## CAPITOLO 19

## MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO E)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paesi di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo            Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	
		Deposito frigorifero	Peso netto
			Numero di colli
			Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato E

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 2160/2003 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e le uova sono elencate nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.4. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003, e in particolare:</p> <p>i) non è consentita l'importazione di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di <i>Salmonella</i> spp., oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;</p> <p>ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da gruppi di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti o da gruppi che presentano un'infezione da <i>Salmonella Enteritidis</i> e/o <i>Salmonella Typhimurium</i> per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dalle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B.</p> <p><sup>(3)</sup> [II.1.5. soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, se destinate alla Finlandia o alla Svezia, o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, se destinate alla Danimarca.]</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>	
	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ <sup>(1)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova;</p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato E

	<p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da volatili detenuti in uno stabilimento:</p> <p>a) registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che, al momento della raccolta delle uova, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>d) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>e) intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da volatili che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova;</p> <p>II.2.4. sono state raccolte il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)<sup>(2)</sup>;</p> <p>II.2.5. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario delle uova durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;</p> <p>b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova di pollame, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato E

	<p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione di queste uova è consentito solo se la data o le date di raccolta delle uova sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di uova, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di uova dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(5)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo</p> <p style="text-align: right;">Firma</p>

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 20

## MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVOPRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO EP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paesi di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
		<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
<b>I.23.</b>				

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	
		Deposito frigorifero	Peso netto
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta/di Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato EP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti in conformità ai requisiti in materia d'igiene stabiliti nell'allegato III, sezione X, capitolo II, parti I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, parte V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e le uova sono elencate nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</p>		
	<p>►<sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <b>III.1.a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __<sup>(1)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p>			

►<sup>(1)</sup> M12

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato EP

	<p>c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.3. sono stati preparati con uova ottenute da volatili detenuti in stabilimenti in cui negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle e:</p> <p>(3) [(a) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(3) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(3) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(3) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p>(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p>(3) [(b) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(3) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(3) [a 55 °C per 2 278 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(3) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p>II.2.4. sono stati prodotti da uova ottenute da volatili che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova;</p> <p>II.2.5. sono stati prodotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)<sup>(2)</sup>;</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato EP

	<p>II.2.6. sono spediti nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario degli ovoprodotti durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;</p> <p>b) separati da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 o 35.07.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione di questi ovoprodotti è consentito solo se la data o le date di produzione sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali prodotti dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>►<sup>(1)</sup><sup>(4)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON EVISCERATI (MODELLO WL)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. <b>Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	I.2. <b>Riferimento del certificato</b>	I.2a. <b>Riferimento IMSOC</b>	
		I.3. <b>Autorità centrale competente</b>	Codice QR	
		I.4. <b>Autorità locale competente</b>		
	I.5. <b>Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	I.6. <b>Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	I.7. <b>Paese di origine</b> Codice ISO del paese	I.9. <b>Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	I.8. <b>Regione di origine</b> Codice	I.10. <b>Regione di destinazione</b> Codice		
	I.11. <b>Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. <b>Luogo di destinazione</b>  Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
		I.13. <b>Luogo di carico</b>	I.14. <b>Data e ora della partenza</b>	
	I.15. <b>Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	I.16. <b>Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		I.17. <b>Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Codice  Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. <b>Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. <b>Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. <b>Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		
I.24. <b>Numero totale di colli</b>	I.25. <b>Quantità totale</b>	I.26. <b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato WL

II. Informazioni sanitarie		II. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(2)</sup> di leporidi selvatici (conigli e lepri) di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) l'imballaggio delle carni reca una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> [(e) nel caso di carni di leporidi selvatici scuoiati ed eviscerati, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e al regolamento delegato (UE) 2019/624;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(e) nel caso di leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista di spedizione nell'Unione, ma non sono state congelate né surgelate,</li> <li>— è stata effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale su un campione rappresentativo dei corpi e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627,</li> <li>— le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27;]</li> </ul> <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo interessato;</p> <p>g) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) le carni sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dal momento dell'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.</p>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato WL

<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e delle frattaglie, tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati, è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7:                    nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese terzo di spedizione nell'Unione.</p> <p>Casella I.11:                    nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.12:                    se le carni vanno sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il nome e l'indirizzo dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.</p> <p>Casella I.15:                    indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27:                    «Descrizione della partita»:      «Natura del prodotto»: scegliere una delle seguenti voci: «leporidi scuoiati ed eviscerati», «tagli», «leporidi non scuoiati e non eviscerati».      «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup>    Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup>    «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>		
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>		<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

▼ M11

## CAPITOLO 22

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice  Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato WM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	a)	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	b)	le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	c)	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 15, 28, [31] <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> , 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	<sup>(3)</sup> [(d)	la carcassa o le parti della carcassa dei grandi mammiferi selvatici recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]	
	<sup>(3)</sup> oppure	[(d) la carcassa o le parti della carcassa dei piccoli mammiferi selvatici recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	<sup>(3)</sup> oppure	[(d) gli imballaggi delle carni dei mammiferi selvatici piccoli o grandi recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	e)	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo interessato;	
	f)	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
g)	le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dal momento dell'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione;		
<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> [(h)	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione.]		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato WM

<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7:                    nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese terzo di spedizione nell'Unione.</p> <p>Casella I.11:                    nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15:                    indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27:                    «Descrizione della partita»:   «Macello»: stabilimenti per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1)    «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2)    Soltanto per specie sensibili alla trichinellosi.</p> <p>(3)    Cancellare la dicitura non pertinente.</p>	
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

▼ M11

## CAPITOLO 23

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D'ALLEVAMENTO (MODELLO RM)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>	
	Nome  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b>	Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b>	Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>		
		Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice  Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale				
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b>	N. del contenitore	N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato RM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche <sup>(1)</sup> di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state ottenute, immagazzinate e trasportate in conformità all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 26, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</p>		
	<p>► <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</i></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
<b>II.2. Identificazione</b>			
I lotti di conigli sono identificati in modo che le aziende di origine possano essere rintracciate.			
<b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b>			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.			
<b>Note</b>			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			

► <sup>(1)</sup> **M12**



▼ M11

## CAPITOLO 24

## MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO MP-PREP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo            Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]		
	<p>Le preparazioni di carni <sup>(1)</sup> contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <p>Specie (A) Origine (B)</p> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d'allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.</p> <p>B) Inserire il codice ISO del paese o territorio di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell'Unione, la regione.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. <sup>(2)</sup> [gli animali da cui derivano le carni fresche <sup>(3)</sup> utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(2)</sup> oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano le carni fresche <sup>(3)</sup> utilizzate per le preparazioni di carni ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio delle preparazioni di carni di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che esse derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.8. sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.9. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:</p> <p>(2) [II.1.9.1. se sono state ottenute da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:</p> <p>(2) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p>(2) <sup>(8)</sup> <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, o sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p>(2) [II.1.9.2. se sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(2) [II.1.10. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(2) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>(2) [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p><sup>(2)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</li> </ul> <p><sup>(2)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>iv) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> <li>v) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] <p><sup>(2)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>(2) [(c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>(2) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p>(2) [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, e]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>in un paese terzo o territorio di macellazione in cui:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p>
--	--

▼ M11

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>(1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;]</p> <p>(2) [II.1.12. (2) (4) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>(2) (5) <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>► (1) (2) (9) [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]</p> <p>Le <b>preparazioni di carni</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state preparate e spedite dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: ..... (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche</b> delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le carni fresche di ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e contengono solo carni fresche ottenute:</p> <p>(1) [nella stessa zona della zona di preparazione e di spedizione;]</p>
--	---

► (1) M12

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

<sup>(1)</sup> oppure [nelle zone contrassegnate dai codici \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie da cui sono state ottenute le carni fresche ed elencate

<sup>(1)</sup> [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati;]

<sup>(1)</sup> oppure [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]

<sup>(1)</sup> oppure [in uno Stato membro;]

II.2.2. contengono solo carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato <sup>(7)</sup>, delle seguenti specie: [bovini domestici] <sup>(2)</sup>, [ovini e/o caprini domestici] <sup>(2)</sup>, [suini domestici] <sup>(2)</sup>, [pollame diverso dai ratiti,] <sup>(2)</sup> [ratiti,] <sup>(2)</sup> [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e/o cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento] <sup>(2)</sup>, [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] <sup>(2)</sup> [animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] <sup>(2)</sup> [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] <sup>(2)</sup> [selvaggina da penna] <sup>(2)</sup>, e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.

### II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni <sup>(1)</sup> di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

#### Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni [come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004] preparate con carni fresche di bovini domestici (comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci), ovini e/o caprini domestici, solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), suini domestici, conigli d'allevamento, pollame diverso dai ratiti, ratiti, animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (Zebra), leporidi selvatici, selvaggina da penna e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

<p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di spedizione nell'Unione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.18: il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.07, 02.10, 16.01 o 16.02.  «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A.  «Tipo di trattamento»: durata di conservazione (gg/mm/aaaa).  «Deposito frigorifero»: indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti.  «Macello»: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) «Preparazioni di carni» come stabilito nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(5) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati o conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.</p> <p>(7) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.</p>	
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p><sup>(8)</sup> La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 25

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLE, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>		
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>		
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>			
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice			
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave e <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b> <b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore N. del sigillo					
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano					
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b> Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b> <b>I.23.</b>				

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPNT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne <sup>(2)</sup>, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. <sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.9.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:</p> <p><sup>(1)</sup> [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p>		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>(1) <sup>(9)</sup> <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]</p> <p>(1) [II.1.9.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(1) [II.1.9.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(1) [II.1.9.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(1) [II.1.10. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 60px;">i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p style="padding-left: 60px;">ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="padding-left: 60px;">iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 60px;">i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.11. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p><sup>(1)</sup> [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>in un paese terzo o territorio di macellazione in cui:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p> <p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– <sup>(1)</sup> [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>– <sup>(1)</sup> oppure [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e per il paese terzo o territorio interessato;]</p> <p><sup>(1)</sup> [II.1.12. <sup>(1)</sup> <sup>(10)</sup> [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p><sup>(1)</sup> <sup>(11)</sup> <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunostochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccicoli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]</p> <p>I <b>prodotti a base di carne</b>, compresi grassi animali fusi e ciccicoli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: ..... <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata:</p> <p><sup>(1)</sup> [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in caso di carni fresche di ungulati;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]</p> <p>b) è elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione dei prodotti a base di carne di cui alla parte I in base al trattamento generico «A»;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche delle <b>specie di animali</b> contrassegnate dai codici _____, _____, _____ <sup>(4)</sup>;</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico <sup>(5)</sup>;</p> <p>II.2.4. sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e che pertanto erano idonee all'ingresso nell'Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in uno stabilimento situato:</p> <p><sup>(1)</sup> [nella zona di cui al punto II.2.1;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____, _____ <sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne ed elencate</p> <p><sup>(1)</sup> [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]] <sup>(7)</sup></p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]]</p> <p>II.2.5. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:</p> <p><sup>(1)</sup> [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPNT

<sup>(1)</sup> *oppure* [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;]

II.2.6. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;

<sup>(8)</sup> [II.2.7. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali.]

**II.3. Attestato relativo al benessere degli animali** [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.27:                   «Descrizione della partita»:  
   «Macello»: macello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

**Parte II**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

<sup>(3)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

<sup>(4)</sup> BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>(5) Ciò può essere certificato solo quando alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1 è assegnato un trattamento generico «A» nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Non applicabile alle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(9) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>(10) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(11) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

►<sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

## CAPITOLO 26

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLE, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo			
	<b>I.20. Certificato come o per</b>			
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>  <b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPST

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne <sup>(2)</sup>, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</li> <li>II.1.2. <sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]  <sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]</li> <li>II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;</li> <li>II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</li> <li>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</li> <li>II.1.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;</li> <li><sup>(1)</sup> [II.1.9.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:             <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>(1)</sup> [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</li> <li><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</li> </ul> </li> </ul>		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(1) <sup>(10)</sup> <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, o sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p>(1) [II.1.9.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(1) [II.1.9.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(1) [II.1.9.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(1) [II.1.10. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>(1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPST

<p>(1) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p>(1) [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>in un paese terzo o territorio di macellazione in cui:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p> <p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– (1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>– (1) <i>oppure</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e per il paese terzo o territorio interessato;]</p> <p>(1) [II.1.12. (1)(11) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>(1)(12) <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>►(1)(1)(13) [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]◀</p>	
---	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPST

**II.2. Attestato di sanità animale** [Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]

I **prodotti a base di carne**, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla **zona** contrassegnata dal codice: \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

<sup>(1)</sup> [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di **una sola specie di animali**, contrassegnata dal codice \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico \_\_\_\_\_<sup>(5)</sup>, espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

<sup>(1)</sup> [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

<sup>(1)</sup> *oppure* [dalla zona contrassegnata dal codice \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne

<sup>(1)</sup> [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati;]]<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> *oppure* [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]]

<sup>(1)</sup> *oppure* [da uno Stato membro;]]

<sup>(1)</sup> *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, provenienti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico «D»<sup>(5)</sup>;]

<sup>(1)</sup> *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati **miscelando carni fresche di diverse specie di animali** contrassegnate dai codici \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, e tali carni fresche:

<sup>(1)</sup> [II.2.2.1. sono state **miscelate prima del trattamento finale** e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico \_\_\_\_\_<sup>(5)</sup>, che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

<sup>(1)</sup> [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

<sup>(1)</sup> *oppure* [dalla zona contrassegnata

<sup>(1)</sup> [dal codice \_\_\_\_\_<sup>(6)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]<sup>(7)</sup>

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(<sup>1</sup>) [dal codice _____ (<sup>6</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [da uno Stato membro;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [II.2.2.1. sono state <b>miscelate dopo il trattamento finale</b> e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _____, _____, _____ (<sup>8</sup>), espressamente assegnati nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:</p> <p>(<sup>1</sup>) [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [dalla zona contrassegnata</p> <p>(<sup>1</sup>) [dal codice _____ (<sup>6</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] (<sup>7</sup>)</p> <p>(<sup>1</sup>) [dal codice _____ (<sup>6</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [da uno Stato membro;]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [II.2.2.</p> <p>a) <b>sono stati trasformati a partire da carni fresche di una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali</b>, contrassegnate dai codici __, __, __ (<sup>4</sup>);</p> <p>b) sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti dalle zone contrassegnate dai codici __, __, __ (<sup>3</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione alle carni fresche delle specie pertinenti;</p> <p>c) <b>sono stati sottoposti al trattamento specifico «B»</b> (<sup>5</sup>);]</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:</p> <p>(<sup>1</sup>) [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e delle malattie emergenti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;]</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MPST

<p>II.2.4. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;</p> <p><sup>(9)</sup> [II.2.5. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione.]</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27:                   «Descrizione della partita»:    «Macello»: macello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(3)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(4)</sup> BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.</p> <p><sup>(5)</sup> «Trattamento» come definito nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MPST

<p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Non applicabile alle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Specificare la combinazione di trattamenti, come definiti alla nota (5), e specie, come definite alla nota (4), nel modo seguente: lettera del trattamento – codici della specie (X-YYY, X-YYY, X-YYY).</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(10) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>(11) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(12) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(13)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

## Capitolo 27:

## MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO CAS)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paesi di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paesi di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo    Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato CAS

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli]		
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
II.1.2. gli animali da cui derivano i budelli hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;		
II.1.3. i budelli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.1.5. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e i budelli sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;		
II.1.6. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei budelli della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;		
(1) [II.1.7. se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):		
(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
(1) [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]		
(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;		
ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]		

Parte II: certificazione

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato CAS

	<p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>iii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;]]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>ii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</li> </ul>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato CAS

	<p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>ii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> <li>iii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p><sup>(1)</sup> [i budelli e gli animali da cui derivano i budelli soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>ii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> <li>iii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>(1)</sup> [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</li> <li><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]</li> </ul> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato CAS

**II.2. Attestato di sanità animale**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i **budelli** <sup>(2)</sup> di cui alla parte I:

- II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalle **zone** contrassegnate dai codici: \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup>, che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I ed elencate nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;
- <sup>(1)</sup> [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da bovini, ovini e/o caprini e suini detenuti provenienti dalle zone contrassegnate dai codici: \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, senza che nella colonna 5 della tabella figurante nella parte I di tale allegato sia indicata alcuna condizione specifica;
- <sup>(1)</sup> *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da bovini, ovini e/o caprini e suini detenuti e durante la trasformazione sono stati:
- <sup>(1)</sup> [salati con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]
- <sup>(1)</sup> *oppure* [salati con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> e 2,8 % Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]
- <sup>(1)</sup> *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e/o dai suini detenuti e durante la trasformazione sono stati:
- <sup>(1)</sup> [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]]
- <sup>(1)</sup> *oppure* [decolorati;]]
- <sup>(1)</sup> *oppure* [essiccati dopo la raschiatura;]]
- II.2.3. durante il trattamento e fino all'imballaggio sono stati manipolati in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di budelli, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

▼ M11

PAESE

Modello di certificato CAS

	<b>Parte II</b> <sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente. <sup>(2)</sup> Come definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. <sup>(3)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.  ▶ <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀		
	<b>Veterinario ufficiale</b> Nome e cognome (in stampatello) Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span>  Timbro <span style="float: right;">Firma</span>		

▶<sup>(1)</sup> M12

▼ M11

## CAPITOLO 28

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese		<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese
	<b>I.7. Paese di origine</b>	Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b>	Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo  Codice  Paese Riferimento del documento commerciale  Codice ISO del paese
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b>				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Industria conserviera	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	
<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b> <input type="checkbox"/> Per il transito  Paese terzo  Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale			

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><sup>(1)</sup> <b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei pesci vivi, dei crostacei vivi o dei prodotti di origine animali ottenuti da tali animali]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione;</li> <li>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</li> <li>c) sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca;</li> <li>e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</li> <li>f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>h) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, se di acquacoltura, previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio interessato;</li> <li>i) per gli animali vivi provenienti da catture allo stato selvatico e i prodotti da essi derivati sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;</li> <li>j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione.</li> </ul> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(13)</sup> <b>II.1.a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti della pesca]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		

► <sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

- (2) [II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di specie elencate <sup>(3)</sup> destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci**
- II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
- II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] <sup>(4)</sup> [un habitat] <sup>(4)</sup> non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti;
- II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] <sup>(4)</sup> nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
- (4) [II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> soddisfano le seguenti prescrizioni:**
- II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] <sup>(4)</sup> [riconosciuto] <sup>(4)</sup> dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:
- a) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;
  - b) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;
  - c) la mortalità nello stabilimento;
- II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]
- II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale**
- [Gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>(4) (6) [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] (4) [un territorio contrassegnato] (4) [una zona contrassegnata] (4) [un compartimento contrassegnato] (4) dal codice: _ - _ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] (4) [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] (4);]</p> <p>(4) (6) [II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]</p> <p>(11) II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;</p> <p>II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p> <p>(4) (6) <b>[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p>(4) <b>[II.2.4.1 Prescrizioni per le specie elencate (3) per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</b></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [necrosi ematopoietica epizootica] (4) [infezione da virus della sindrome di Taura] (4) [infezione da virus della malattia della testa gialla] (4) conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>b) non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).]</p> <p>(4) (7) <b>[II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate (3) per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</b></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [setticemia emorragica virale (SEV)] (4) [necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] (4) [infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] (4) [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] (4) in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>b) non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).]</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p><sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup> <b>II.2.4.3. Prescrizioni per le specie <sup>(9)</sup> sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le specie <sup>(3)</sup> sensibili all'herpesvirus della carpa Koi (KHV)</b></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> provengono da [un paese] <sup>(4)</sup> [un territorio] <sup>(4)</sup> [una zona] <sup>(4)</sup> [un compartimento] <sup>(4)</sup> che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda [la VPC] <sup>(4)</sup>, [la BKD,] <sup>(4)</sup>, [la IPN,] <sup>(4)</sup> [la GS,] <sup>(4)</sup> [la SAV,] <sup>(4)</sup> [il KHV,] <sup>(4)</sup> necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona dello stesso, è elencato [nell'allegato I] <sup>(4)</sup> [nell'allegato II] <sup>(4)</sup> della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]]</p> <p><sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup> <i>oppure</i></p> <p><b>II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.]</p> <p><b>II.2.5.</b> Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> provengono da [uno stabilimento] <sup>(4)</sup> [un habitat] <sup>(4)</sup> in cui:</p> <p>a) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>b) non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate <sup>(3)</sup> che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.</p> <p><b>II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</p> <p>► <sup>(1)</sup> II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <p>(i) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;</p> <p>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</p>
--	--

► <sup>(1)</sup> **M13**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>(iii) [il contenitore] <sup>(4)</sup> [la barca vivaio] <sup>(4)</sup> [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] <sup>(4)</sup> [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] <sup>(4)</sup>, prima del momento del carico per la spedizione nell'Unione; ◀</p> <p>II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] <sup>(4)</sup> [nella stessa barca vivaio] <sup>(4)</sup> di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese terzo] <sup>(4)</sup> [un territorio] <sup>(4)</sup> [una zona] <sup>(4)</sup> [un compartimento] <sup>(4)</sup> che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] <sup>(4)</sup> [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] <sup>(4)</sup>.</p> <p><b>II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</b></p> <p>II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare [i mezzi di trasporto] <sup>(4)</sup> [i contenitori] <sup>(4)</sup> in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(4)</sup> [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] <sup>(4)</sup>, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p><sup>(4)</sup> [II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di contenitori presenti nella partita;</li> <li>b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;</li> <li>c) il numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;</li> <li>d) una dichiarazione come segue: [«pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione»] <sup>(4)</sup> [«crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione»] <sup>(4)</sup>.]</li> </ul> <p><sup>(4)</sup> [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) «prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione»;</li> <li>b) «prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione».]</li> </ul> <p><sup>(4)</sup> <sup>(10)</sup> <b>II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale</b></p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali acquatici vivi e dei loro prodotti.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

«Ulteriore trasformazione»: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la filettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

La parte II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale **non si applica** ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese o da regioni elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

- a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione;
- d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

Il presente certificato sanitario/ufficiale si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.20: selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Prodotti destinati al consumo umano» oppure «Ulteriore trasformazione» per gli altri casi.

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

Casella I.27:	<p>«Descrizione della partita»:</p> <p>«Codice NC»: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.</p> <p>«Natura del prodotto»: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.</p> <p>«Tipo di trattamento»: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.</p>
	<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) La parte II.1 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.</p> <p>(2) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.</p> <p>(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(4) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).</p> <p>(5) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e devono essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;</li> <li>b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;</li> <li>d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.</li> </ul> <p>(7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p>

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

<p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(13)</sup></p>	<p>Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona dello stesso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, altrimenti cancellare</p> <p>Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.</p> <p>La parte II.2.3.3 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica e deve essere cancellata se la partita contiene solo i crostacei di cui alla nota (6), lettere da a) a c).</p> <p>Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>— — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul> <p>Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(4)</sup> <sup>(12)</sup> / [Certificatore]<sup>(4)</sup> <sup>(12)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
	<b>Codice ISO del paese</b>	<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>Codice ISO del paese</b>	
	<b>I.7. Paese di origine</b>	<b>Codice ISO del paese</b>	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	<b>Codice ISO del paese</b>
	<b>I.8. Regione di origine</b>	<b>Codice</b>	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	<b>Codice</b>
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese	<b>N. di registrazione/di riconoscimento</b>  <b>Codice ISO del paese</b>	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese	<b>N. di registrazione/di riconoscimento</b>  <b>Codice ISO del paese</b>
	<b>I.13. Luogo di carico</b>		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
			<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	<b>Codice</b> <b>Codice ISO del paese</b>
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Industria conserviera <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>			
	<b>I.23.</b>			
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ **M11**

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale			

▼ **M13**

PAESE

Modello di certificato EU-FISH

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1 Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I:</p> <p>a) sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi riconosciute/registrate <sup>(1)</sup> ..... (indicare il numero di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>b) sono accompagnati dalla dichiarazione di trasbordo o dalla dichiarazione di sbarco stampata <sup>(2)</sup> o dalle parti pertinenti di essa <sup>(2)</sup>;</p> <p><sup>(3)</sup> [c) rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o territorio di origine dei prodotti della pesca è elencato nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una "X" per l'acquacoltura;]</p> <p><sup>(3)</sup> oppure [c) sono prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico per i quali sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;]</p> <p><sup>(3)</sup> [d) sono stati immagazzinati in uno o più depositi frigoriferi iscritti nell'elenco UE ..... (indicare il numero o i numeri di riconoscimento) in conformità ai requisiti pertinenti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p><sup>(3)</sup> [e) sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi riconosciute ..... (indicare il numero di riconoscimento e la bandiera della nave o delle navi dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p><sup>(3)</sup> [f) sono stati caricati in un contenitore ..... (indicare il numero del contenitore), o su un autocarro ..... (indicare il numero di targa dell'autocarro e del rimorchio), o su un aeromobile ..... (indicare il numero del volo) in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.]</p> <p>► <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <b>II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		

► <sup>(1)</sup> **M15**

▼ M13

«PAESE

Modello di certificato EU-FISH

<b>Parte I</b>	
Casella I.11:	indicare il nome, l'indirizzo e il numero del deposito o dei depositi frigoriferi iscritti nell'elenco UE nel paese terzo di spedizione oppure, qualora il prodotto non fosse immagazzinato in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di registrazione della nave o delle navi di origine battenti bandiera dello Stato membro.
Casella I.15:	indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi congelatrici o navi reefer, indicare il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano contenitori, autocarri o aeromobili, indicare le stesse informazioni fornite al punto II.1, lettera f).
Casella I.20:	selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure "Ulteriore trasformazione" per gli altri casi.
Casella I.27:	"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. "Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.
<b>Parte II</b>	
( <sup>1</sup> )	Sono compresi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.
( <sup>2</sup> )	È accettato anche il formato elettronico. Se non vi è magazzinaggio è utilizzata una dichiarazione di trasbordo, altrimenti una dichiarazione di sbarco.
( <sup>3</sup> )	Cancellare la dicitura non pertinente.
►( <sup>1</sup> )( <sup>4</sup> ) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀	
<b>Certificatore</b>	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Data	Firma
Timbro	

►(<sup>1</sup>) M15

▼ M11

## CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2292 (MODELLO FISH/MOL-CAP)

PAESE				Certificato ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. <b>Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			I.2. <b>Riferimento del certificato</b>		I.2a. <b>Riferimento IMSOC</b>	
				I.3. <b>Autorità centrale competente</b>		Codice QR	
				I.4. <b>Autorità locale competente</b>			
	I.5. <b>Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			I.6. <b>Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese			
	I.7. <b>Paese di origine</b> Codice ISO del paese			I.9. <b>Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese			
	I.8. <b>Regione di origine</b> Codice			I.10. <b>Regione di destinazione</b> Codice			
	I.11. <b>Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			I.12. <b>Luogo di destinazione</b>  Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	I.13.			I.14. <b>Data e ora della partenza</b>			
	I.15.			I.16. <b>Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>			
				I.17. <b>Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.18.							
I.19.							
I.20. <b>Certificato come o per</b>							
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			<input type="checkbox"/> Industria conserviera		<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		
I.21.			I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
			I.23.				
I.24. <b>Numero totale di colli</b>		I.25. <b>Quantità totale</b>		I.26. <b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>			
I.27. <b>Descrizione della partita</b>							
Codice NC	Specie	<input type="checkbox"/> Consumatore finale Data di raccolta/di produzione	Numero di colli	Peso netto	Lotto n.	Tipo di imballaggio Tipo di trattamento	

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:</p> <p>a) sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che la nave figura nell'elenco di navi da cui è consentito l'ingresso nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);</p> <p>b) la nave applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'Unione;</p> <p>c) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>d) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] <sup>(1)</sup> e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>e) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>f) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>g) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) i prodotti della pesca rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, se di acquacoltura, previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>i) per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi provenienti da catture allo stato selvatico sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;</p>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

<p>j) i prodotti della pesca congelati o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa. I pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <b>[III.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi, provenienti dall'acquacoltura, di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.2: un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.</p> <p>Casella I.5: il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.</p> <p>Casella I.7: il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.</p> <p>Casella I.11: il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, dalla quale i prodotti della pesca entrano direttamente nell'Unione.</p> <p>Casella I.20: selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Prodotti destinati al consumo umano» oppure «Ulteriore trasformazione» per gli altri casi.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. «Tipo di trattamento»: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>►<sup>(2)</sup> <sup>(2)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	<p><b>Capitano della nave</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data: <span style="float: right;">Firma:</span></p> <p>Timbro:</p>
---	---

▼ M11

## CAPITOLO 31

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Codice  Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione			
	<b>I.21.</b> <input type="checkbox"/> Per il transito  Paese terzo    Codice ISO del paese	<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		<b>I.23.</b>
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ M11

<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumato re finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazio ne		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><sup>(1)</sup> <b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali]</p>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che [i molluschi bivalvi vivi]<sup>(4)</sup> [gli echinodermi vivi]<sup>(4)</sup> [i tunicati vivi]<sup>(4)</sup> [i gasteropodi marini vivi]<sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi]<sup>(4)</sup> di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati ottenuti in regioni o in paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [molluschi bivalvi vivi]<sup>(4)</sup> [echinodermi vivi]<sup>(4)</sup> [tunicati vivi]<sup>(4)</sup> [gasteropodi marini vivi]<sup>(4)</sup> [prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi]<sup>(4)</sup> ed elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) <sup>(4)</sup> [sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;]  <sup>(4)</sup> <i>oppure</i> [sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, [all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004]<sup>(4)</sup> e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità [all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004]<sup>(4)</sup> [all'allegato III, sezione VIII, capitoli VI, VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004]<sup>(4)</sup>;</p> <p>g) sono stati marcati ed etichettati conformemente [all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004]<sup>(4)</sup> [all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004]<sup>(4)</sup>;</p> <p>h) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

- i) provengono da una zona di produzione di classe [A] [B] o [C] conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione al momento della loro raccolta (*indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta*) (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate);
- j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui [agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] <sup>(4)</sup> [agli articoli 69, 70 e 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627] <sup>(4)</sup>;
- k) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, se di acquacoltura, previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio di origine interessato;
- <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(12)</sup> **[II.1.a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione** [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi, dei gasteropodi marini vivi provenienti dall'acquacoltura a terra e dei prodotti di origine animale da essi derivati]
- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] <sup>(4)</sup> [gli echinodermi vivi] <sup>(4)</sup> [i tunicati vivi] <sup>(4)</sup> [i gasteropodi marini vivi] <sup>(4)</sup> provenienti dall'acquacoltura a terra e i prodotti di origine animale da essi derivati di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d'acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀
- <sup>(2)</sup> **[II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di specie elencate <sup>(3)</sup> destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci**
- Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
- II.2.1. secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
- II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] <sup>(4)</sup> [un habitat] <sup>(4)</sup> non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti;
- II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] <sup>(4)</sup> nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
- <sup>(4)</sup> **[II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> soddisfano le seguenti prescrizioni:**
- II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] <sup>(4)</sup> [riconosciuto] <sup>(4)</sup> dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:
- i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]</p> <p><b>II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale</b></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p><sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup> [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] <sup>(4)</sup> [un territorio contrassegnato] <sup>(4)</sup> [una zona contrassegnata] <sup>(4)</sup> [un compartimento contrassegnato] <sup>(4)</sup> dal codice: __ - __ <sup>(5)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] <sup>(4)</sup> [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] <sup>(4)</sup>];</p> <p>[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione. Durante l'ispezione gli animali non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]</p> <p><sup>(6)</sup> [II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;]</p> <p>II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p> <p><sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup> <b>[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</b></p> <p><sup>(4)</sup> <b>[II.2.4.1. Prescrizioni per le specie elencate <sup>(3)</sup> per l'infezione da <i>Microcytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i></b></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] <sup>(4)</sup> [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] <sup>(4)</sup> provengono da [un paese dichiarato] <sup>(4)</sup> [un territorio dichiarato] <sup>(4)</sup> [una zona dichiarata] <sup>(4)</sup> [un compartimento dichiarato] <sup>(4)</sup> indenne da [infezione da <i>Microcytos mackini</i>] <sup>(4)</sup> [infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] <sup>(4)</sup> conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate <sup>(3)</sup> per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro [tale malattia] <sup>(4)</sup> [tali malattie] <sup>(4)</sup>.]</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

**(4) (7) [II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate (3) per l'infezione da *Marteilia refringens*, l'infezione da *Bonamia exitiosa* o l'infezione da *Bonamia ostreae***

[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [infezione da *Marteilia refringens*] (4) [infezione da *Bonamia exitiosa*] (4) [infezione da *Bonamia ostreae*] (4) in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti:

- sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;
- non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).]

**(4) (8) [II.2.4.3. Prescrizioni per le specie (9) sensibili all'infezione da *Ostreid herpes virus 1 µvar* (OsHV-1 µvar)**

[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese] (4) [un territorio] (4) [una zona] (4) [un compartimento] (4) che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 µvar, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona dello stesso, è elencato [nell'allegato I] (4) [nell'allegato II] (4) della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]]

**(4) (6) oppure****II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità**

[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.]

**II.2.5.** Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [uno stabilimento] (4) [un habitat] (4) in cui:

- i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e
- ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate (3) che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.

**II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto**

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;

II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:

- i) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</p> <p>iii) [il contenitore] <sup>(4)</sup> [la barca vivaio] <sup>(4)</sup> [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] <sup>(4)</sup> [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] <sup>(4)</sup>, prima del carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] <sup>(4)</sup> [nella stessa barca vivaio] <sup>(4)</sup> di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese terzo] <sup>(4)</sup> [un territorio] <sup>(4)</sup> [una zona] <sup>(4)</sup> [un compartimento] <sup>(4)</sup> che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] <sup>(4)</sup> [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] <sup>(4)</sup>.</p> <p><b>II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</b></p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i [mezzi di trasporto] <sup>(4)</sup> [contenitori] <sup>(4)</sup> in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.7.1. la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] <sup>(4)</sup> [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] <sup>(4)</sup>, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p><sup>(4)</sup> [II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene:</p> <p>a) informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita;</p> <p>b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;</p> <p>c) informazioni sul numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;</p> <p>d) la seguente dichiarazione: «molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione».]</p> <p><sup>(4)</sup> [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione: «prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione».]</p> <p><sup>(4)</sup> <sup>(10)</sup> <b>II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale</b></p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	---

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali molluschi bivalvi e dei loro prodotti.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

«Ulteriore trasformazione»: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

La parte II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale **non si applica** ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese terzo o da una regione dello stesso elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

- a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.8: «Regione di origine»: indicare la zona di produzione, tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.

**Parte II**

(1) La parte II.1 non si applica ai paesi terzi o territori con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.

(2) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica e deve essere cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

<p>(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(4) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per l'infezione da <i>Microcytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).</p> <p>(5) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e devono essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:</p> <p>a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;</p> <p>b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.</p> <p>(7) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, oppure la zona o il compartimento dello stesso, hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p> <p>(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona dello stesso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare.</p> <p>(9) Le specie sensibili di cui alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>(10) Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.</p> <p>(11) Deve essere firmato da:</p> <p>— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</p> <p>— un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(4)</sup> <sup>(11)</sup> / [Certificatore]<sup>(4)</sup> <sup>(11)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>
---	--

►<sup>(1)</sup> **M15**

▼ **M11**

## CAPITOLO 32

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO  
NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI  
DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE  
*ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM* (MODELLO MOL-AT)**

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento\*: .....

- (1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e in cui il tenore di tossina PSP (*paralytic shellfish poison*) risulta inferiore a 300 µg per 100 g;
- (2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo stabilimento:  
.....  
.....  
(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi);
- (3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione;
- (4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione; e
- (5) dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossina PSP superiore a 80 µg per 100 g in base a un metodo ufficiale dell'Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato ufficiale

Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta.

- \* Indicare il numero del certificato MOL-HC che accompagna i molluschi bivalvi trasformati della specie *Acanthocardia tuberculatum*.

<b>Certificatore</b>			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

▼ M11

## CAPITOLO 33

## MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO MILK-RM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome  Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paesi di origine</b>  Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>  Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b>  Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>  Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome  Indirizzo  Paese  N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome  Indirizzo  Paese  N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo  Paese Riferimento del documento commerciale  Codice  Codice ISO del paese
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</li> <li>b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;</li> <li>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il latte è elencato nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</li> <li>f) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione.</li> </ul>		
	<p>►<sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Il latte crudo di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. proviene dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [Bos taurus.]<sup>(1)</sup> [Ovis aries.]<sup>(1)</sup> [Capra hircus.]<sup>(1)</sup> [Bubalus bubalis.]<sup>(1)</sup> [Camelus dromedarius]<sup>(1)</sup> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>(1)</sup> [sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;]</li> <li><sup>(1)</sup> e/o [sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:             <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>(1)</sup> [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</li> <li><sup>(1)</sup> e/o [uno Stato membro;]]</li> </ul> </li> </ul>		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da **stabilimenti**:

- a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
- b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
- c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di latte, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

- Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
- Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.27: «Descrizione della partita»:  
 «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02 o 04.03.  
 «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.

**Parte II**

- <sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.
- <sup>(2)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

▼ M11

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	<sup>(3)</sup> Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata. ▶ <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀	
	[Veterinario ufficiale] <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> / [Certificatore] <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>  Nome e cognome (in stampatello)  Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span>  Timbro <span style="float: right;">Firma</span>	

▶<sup>(1)</sup> M12

▼ M11

## CAPITOLO 34

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE  
CRUDO E/O DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DA ESSO DERIVATI CHE NON DEVONO ESSERE  
SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-  
RMP/NT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese  Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
	<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                            Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>			

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

▼ M11

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;</p> <p>v) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte;</p> <p>vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione;</p> <p>d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>	
	<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p>	

►<sup>(1)</sup> M12

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla <b>zona</b> contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da:</p> <p>(1) [II.2.2.1 <b>latte crudo</b> proveniente:</p> <p>(1) [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> che:</p> <p>(1) [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>(1) e/o [(a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p>(1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</p> <p>(1) e/o [uno Stato membro;]]</p> <p>b) sono stati detenuti in <b>stabilimenti</b>:</p> <p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]]</p> <p>(1) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p> <p>(1) e/o [da uno Stato membro.]]</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<sup>(1)</sup> e/o	<p><b>[II.2.2.2. prodotti lattiero-caseari:</b></p> <p>a) prodotti:</p> <p><sup>(1)</sup> [nella zona di cui al punto II.2.1.];]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [nelle zone contrassegnate dai codici: ..... <sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [in uno Stato membro;]]</p> <p>b) ottenuti da <b>latte crudo</b> proveniente:</p> <p><sup>(1)</sup> [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] <sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,] <sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,] <sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>,] <sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>] <sup>(1)</sup> che:</p> <p><sup>(1)</sup> [(i) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [(i) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p><sup>(1)</sup> [(un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [uno Stato membro;]]</p> <p>ii) sono stati detenuti in <b>stabilimenti</b>:</p> <p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [nelle zone contrassegnate dai codici: ..... <sup>(2)</sup> che alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [in uno Stato membro.]]</p>
--	--------------------	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica in conformità all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 o 35.04.  «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da:  — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;  — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>
	<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> / [Certificatore]<sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

►<sup>(1)</sup> **M12**

▼ M11

## CAPITOLO 35

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE  
SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</li> <li>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>iv) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte;</li> <li>v) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;</li> <li>vi) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;</li> </ul> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]◀</p>		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

**II.2. Attestato di sanità animale** [Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

**I prodotti lattiero-caseari** di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

II.2.2. sono stati trasformati a partire da:

<sup>(1)</sup> [II.2.2.1. **latte crudo** proveniente:

<sup>(1)</sup> [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos taurus*,]<sup>(1)</sup> [*Ovis aries*,]<sup>(1)</sup> [*Capra hircus*,]<sup>(1)</sup> [*Bubalus bubalis*,]<sup>(1)</sup> [*Camelus dromedarius*]<sup>(1)</sup> che:

<sup>(1)</sup> [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]

<sup>(1)</sup> e/o [(a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:

<sup>(1)</sup> [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]

<sup>(1)</sup> e/o [uno Stato membro;]

b) sono stati detenuti in **stabilimenti**:

i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]

<sup>(1)</sup> e/o [dalle zone contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<sup>(1)</sup> e/o [da uno Stato membro.]
<sup>(1)</sup> e/o [II.2.2.1	<b>prodotti lattiero-caseari:</b>
	a) prodotti:
<sup>(1)</sup>	[nella zona di cui al punto II.2.1;]]
<sup>(1)</sup> e/o	[nelle zone contrassegnate dai codici: ..... <sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]
<sup>(1)</sup> e/o	[in uno Stato membro.]]
	b) ottenuti da <b>latte crudo</b> proveniente:
<sup>(1)</sup>	[dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [ <i>Bos taurus</i> ,] <sup>(1)</sup> [ <i>Ovis aries</i> ,] <sup>(1)</sup> [ <i>Capra hircus</i> ,] <sup>(1)</sup> [ <i>Bubalus bubalis</i> ,] <sup>(1)</sup> [ <i>Camelus dromedarius</i> ]]
	<sup>(1)</sup> che:
<sup>(1)</sup>	[(i) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]
<sup>(1)</sup> e/o	[(i) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:
<sup>(1)</sup>	[un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]]
<sup>(1)</sup> e/o	[uno Stato membro;]]
	ii) sono stati detenuti in <b>stabilimenti</b> :
	i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]]
<sup>(1)</sup> e/o	[nelle zone contrassegnate dai codici: ..... <sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]
<sup>(1)</sup> e/o	[in uno Stato membro.]]

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) provenienti da zone elencate nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da tubercolosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 21.06, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.  «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da:  — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;  — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>	
<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> / [Certificatore]<sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>	

►<sup>(1)</sup> **M12**



▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;</p> <p>v) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte;</p> <p>vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;</p> <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.2.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.</p>		
	<p>►<sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup><sup>(4)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p>			

►<sup>(1)</sup> **M12**

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p><b>I prodotti lattiero-caseari</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: .....<sup>(2)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi ed elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p><sup>(1)</sup> [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo e/o da prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da <b>una sola specie di animali</b>, in particolare dalla <b>specie</b> <i>Bos taurus</i><sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>]<sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> e il latte crudo e/o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:</p> <p><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento HTST associato a un altro trattamento fisico, quale:</p> <p><sup>(1)</sup> [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [II.2.2. sono stati trasformati <b>miscelando</b> latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da <b>animali delle seguenti specie</b>: [<i>Bos taurus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>,]<sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>]<sup>(1)</sup> e [prima della]<sup>(1)</sup> [dopo la]<sup>(1)</sup> miscelazione tutto il latte crudo e/o tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti</p> <p><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento HTST associato a un altro trattamento fisico, quale:</p> <p><sup>(1)</sup> [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da <b>una sola specie di animali, di una specie diversa da</b> <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> e il latte crudo e/o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:</p> <p><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i></p> <p><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i>[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>II.2.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.2.2, sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti dalle zone elencate nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che sono pertanto autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari solo se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 21.06, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.  «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.</p>	<p>[II.2.2. sono stati trasformati <b>miscelando latte crudo</b> e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati <b>di specie diverse, e almeno una delle specie di origine è diversa da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i></b> e tutto il latte crudo e/o tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:</p>
---	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

<b>Parte II</b>	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.
► <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀	
[Veterinario ufficiale] <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> / [Certificatore] <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

►<sup>(1)</sup> **M12**



▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il colostro <sup>(2)</sup> di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che il colostro:</p> <p>a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;</p> <p>d) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;</p> <p>e) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>f) è stato manipolato, immagazzinato, confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>g) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>h) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte.</p>		
	<p>►<sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il colostro di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
<p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando il colostro deriva da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Il <b>colostro</b> <sup>(2)</sup> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. è stato ottenuto nelle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: ..... <sup>(3)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data ottenimento del colostro e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da <b>animali</b> della/e specie [<i>Bos taurus</i>.] <sup>(1)</sup> [<i>Ovis aries</i>.] <sup>(1)</sup> [<i>Capra hircus</i>.] <sup>(1)</sup> [<i>Bubalus bubalis</i>.] <sup>(1)</sup> [<i>Camelus dromedarius</i>] <sup>(1)</sup> che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;</p>			



▼ M11

## CAPITOLO 38

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI  
PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO  
COLOSTRUM-BP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo        Codice ISO del paese	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>  <b>I.23.</b>		

▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
		Tipo di trattamento		Peso netto	
		Natura del prodotto		Numero di colli	
				Lotto n.	
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro <sup>(2)</sup> di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati prodotti a partire da colostro che:</p> <p>i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;</p> <p>iv) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte;</p> <p>v) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti ottenuti dal colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando i prodotti ottenuti dal colostro derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p><b>I prodotti ottenuti dal colostro</b> <sup>(2)</sup> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle <b>zone</b> contrassegnate dai codici: ..... <sup>(3)</sup>, che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data ottenimento del colostro e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da <b>colostro</b> ottenuto:</p> <p><sup>(1)</sup> [nella zona di cui al punto II.2.1;]</p>		





▼ **M11**

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

▼ M11

PAESE		Modello di certificato FRG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le cosce di rana di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: <ol style="list-style-type: none"> <li>provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</li> <li>provengono da rane che sono state dissanguate e preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche.</li> </ol>		
	<b>Note</b> Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.  Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
<b>Parte I</b> Casella I.27:                   «Descrizione della partita»: <p style="margin-left: 40px;">«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 90 70, 0210 99 39 o 1602 90 99.</p> <p style="margin-left: 40px;">«Tipo di trattamento»: fresche, trattate.</p>			
<b>Certificatore</b> Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

▼ M11

## CAPITOLO 40

## MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO SNS)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. <b>Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	I.2. <b>Riferimento del certificato</b>	I.2a. <b>Riferimento IMSOC</b>	
		I.3. <b>Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		I.4. <b>Autorità locale competente</b>		
	I.5. <b>Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	I.6. <b>Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	I.7. <b>Paese di origine</b>	Codice ISO del paese	I.9. <b>Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	I.8. <b>Regione di origine</b>	Codice	I.10. <b>Regione di destinazione</b>	Codice
	I.11. <b>Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. <b>Luogo di destinazione</b>  Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.14. <b>Data e ora della partenza</b>	
			I.13. <b>Luogo di carico</b>	
	I.15. <b>Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	I.16. <b>Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		I.17. <b>Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
		I.18. <b>Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. <b>Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. <b>Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23.	
	I.24. <b>Numero totale di colli</b>	I.25. <b>Quantità totale</b>		I.26. <b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>

▼ **M11**

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

▼ **M11**

PAESE		Modello di certificato SNS	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le lumache di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. <sup>(1)</sup> [in caso di ingresso nell'Unione direttamente da produttori primari di lumache vive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) provengono da stabilimenti registrati che applicano requisiti generali in materia d'igiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti;</li> <li>b) sono state imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;]</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> [negli altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</li> <li>b) sono state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche.]</li> </ul> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.11: il numero di registrazione quando le lumache vive provengono direttamente da un'azienda in un paese terzo e il numero di riconoscimento se le lumache vive sono spedite da un deposito frigorifero.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0307 60 00 o 1605. «Tipo di trattamento»: nessuno (vive), fresche, trattate.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<b>Certificatore</b>			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data	Qualifica e titolo		
Timbro	Firma		

▼ M14

## CAPITOLO 41

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIVERSA DALLE CAPSULE DI GELATINA NON OTTENUTE DA OSSA DI RUMINANTI (MODELLO GEL);**

▼ M11

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b> .	

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice	Specie		
NC	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	
Consumatore finale			

▼ M11

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b>		
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che la gelatina di cui alla parte I è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
II.1.2. è stata prodotta a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.1.3. è stata prodotta conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004,		
II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
II.1.5. deriva		
(1) [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]		
(1) oppure [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]		
(1) oppure [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
(1) [II.1.6. in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,		
(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
(1) [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]		
(1) e/o [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]		
(1) e/o [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;		

Parte II: certificazione

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	ii)	la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;	
	iii)	gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]	
	<sup>(1)</sup> e/o	[gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:	
	i)	la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;	
	ii)	la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;	
	iii)	gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;	
	iv)	agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;	
	v)	la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]	
	<sup>(1)</sup> oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:	
	a)	gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;	
	b)	la gelatina non contiene, né è derivata da:	
	i)	materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;	
	ii)	carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;	
	<sup>(1)</sup>	[(c) gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]	

▼ **M11**

PAESE		Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
( <sup>1</sup> ) e/o	<p>[(c) gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p>		
( <sup>1</sup> ) oppure	<p>[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui deriva la gelatina:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) la gelatina non contiene, né è derivata da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p>		
<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			
<p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 3503.</p>			
<p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>			
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>			

▼ M11

## CAPITOLO 42

## MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese		<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
		<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>	<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice  Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                                      N. del sigillo			
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>	

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

▼ M11

PAESE

Modello di certificato COL

## II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento  
IMSOC

## II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il collagene di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;

II.1.2. è stato prodotto a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. è stato prodotto conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004,

II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;

II.1.5. deriva

<sup>(1)</sup> [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]

<sup>(1)</sup> oppure [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]

<sup>(1)</sup> oppure [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

<sup>(1)</sup> [II.1.6. in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,

<sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e

<sup>(1)</sup> [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]

<sup>(1)</sup> e/o [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]

<sup>(1)</sup> e/o [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Parte II: certificazione

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]] <sup>(1)</sup> e/o [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; iv) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; v) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]		
<sup>(1)</sup> oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) il collagene non contiene, né è derivato da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
<sup>(1)</sup> [(c) gli animali da cui deriva il collagene vengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]		
<sup>(1)</sup> e/o [(c) gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]		

▼ **M11**

PAESE		Modello di certificato COL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui deriva il collagene:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(b) il collagene non contiene, né è derivato da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><b>Note</b>            Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b>            Casella I.27: Il presente certificato sanitario può essere utilizzato anche per l'ingresso nell'Unione di budelli di collagene.            «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 3504 o 3917.</p> <p><b>Parte II</b>  <sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>			
<b>Certificatore</b>			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	



▼ **M11**

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>L.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime]		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le materie prime di cui alla parte I sono conformi a dette prescrizioni e in particolare che:		
	<sup>(1)</sup> [II.1.1. le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici nonché le ossa, i tendini e i legamenti di animali domestici, compresi solipedi domestici e conigli, derivano da animali macellati in un macello e, ove opportuno, ulteriormente manipolati in laboratori di sezionamento che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
	<sup>(1)</sup> e/o [II.1.2. le ossa e le pelli di selvaggina selvatica derivano da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina che figura negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]		
	<sup>(1)</sup> e/o [II.1.3. le pelli e le spine di pesce provengono da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]		
	<sup>(1)</sup> [II.1.4. in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,		
	<sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
	<sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]		
	<sup>(1)</sup> e/o [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]		
	<sup>(1)</sup> e/o [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;			

▼ M11

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</li> </ul>			
<p><sup>(1)</sup> e/o gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> <li>iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>iv) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</li> <li>v) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</li> </ul>			
<p><sup>(1)</sup> oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</li> <li>b) le materie prime non contengono, né sono derivate da: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</li> <li>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</li> </ul> </li> </ul>			
<p><sup>(1)</sup> [(c) gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p>			

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
( <sup>1</sup> ) e/o	[(c) gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (b) le materie prime non contengono, né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
( <sup>1</sup> ) II.2.	<b>Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando le materie prime derivano interamente da solipedi domestici ( <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]		
	Le materie prime di cui alla parte I:		
II.2.1.	sono state spedite dalle zone contrassegnate dai codici: ..... ( <sup>3</sup> ) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di <b>carni fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime)</b> delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le materie prime ottenute da ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna, e contengono solo materie prime ottenute: ( <sup>1</sup> ) [nella stessa zona della zona di spedizione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[nelle zone contrassegnate dai codici ____, ____, ____ ( <sup>3</sup> ) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime) delle specie da cui sono ottenute le materie prime ed elencate		

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
(1)	[nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da ungulati;]		
(1) oppure	[nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna;]		
(1) oppure	[in uno Stato membro;]		
II.2.2.	contengono solo materie prime che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle seguenti specie: [bovini domestici,] [(1) (5) [ovini e/o caprini domestici,] (1) (5) [suini domestici,] (1) [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e/o cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento,] (1) (5) [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] (1) (5) [animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (1) [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (1) [pollame diverso dai ratiti,] (1) [ratiti,] (1) [selvaggina da penna] (1) di cui al pertinente modello di certificato (4), e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.		
<b>Note</b>			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime.			
Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
<b>Parte I</b>			
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.		
Casella I.27:	«Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103. «Natura del prodotto»: pelli, ossa, tendini e legamenti. «Impianto di fabbricazione»: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.		
<b>Parte II</b>			
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.		

▼ **M11**

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
<p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.</p> <p>(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.</p> <p>(5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;</li> <li>— un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</li> </ul>			
<p><b>[Veterinario ufficiale]<sup>(1) (6)</sup>/[Certificatore]<sup>(1) (6)</sup></b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>			



▼ M11

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio
			Peso netto
			Numero di colli
			Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

## ▼ M11

	PAESE	Modello di certificato TCG			
		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II. Informazioni sanitarie</b>				
	<b>II.1. Attestato di sanità pubblica</b> [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime trattate]				
	Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui alla parte I:				
		II.1.1.	sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati;		
	( <sup>1</sup> )	[II.1.2.	sono state ottenute da:		
		( <sup>1</sup> )	[ossa,]		
	( <sup>1</sup> ) e/o	[II.1.3.	[pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e d'allevamento che derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
	( <sup>1</sup> ) e/o	[II.1.4.	sono ossa e pelli di selvaggina selvatica, provenienti da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
	( <sup>1</sup> ) e/o	[II.1.5.	sono pelli che non sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato;]		
	( <sup>1</sup> ) e/o	[II.1.6. ( <sup>1</sup> )	sono pelli e spine di pesce provenienti da stabilimenti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]		
	( <sup>1</sup> )	[sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, d'allevamento o selvatici, pollame, ratiti e selvaggina da penna per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e:			
	( <sup>1</sup> )	sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,]]			
	( <sup>1</sup> ) oppure	[sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,]]			
	( <sup>1</sup> ) oppure	[sono state sottoposte a trattamento acido in modo da mantenere il pH del nucleo a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione,]]			
	( <sup>1</sup> ) oppure	[sono pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento o di selvaggina selvatica, derivate da animali sani e:			

▼ **M11**

PAESE		Modello di certificato TCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	(1)	[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni.]]	
	(1) <i>oppure</i>	[sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,]]	
	(1) <i>oppure</i>	[sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un'ora,]]	
	(1) <i>oppure</i>	[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore;]]	
	(1) <i>oppure</i>	[sono ossa o pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pelli di pollame, pelli di pesce e pelli di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi o regioni degli stessi di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, sono state sottoposte a un trattamento qualsiasi e provengono da un paese terzo o una regione dello stesso elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche o prodotti della pesca delle specie di origine conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;]]	
(1) <i>e/o</i>	[II.1.7. sono materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina e, ad eccezione delle pelli,		
	(1)	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e	
	(1)	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]	
	(1) <i>e/o</i>	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]	
	(1) <i>e/o</i>	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:	
	i)	le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;	
	ii)	le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;	
	iii)	gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]	

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato TCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
( <sup>1</sup> ) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e		
	i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
	iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;		
	iv) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;		
	v) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;		
	(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:		
	i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
( <sup>1</sup> )	[(c) gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]		

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato TCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
( <sup>1</sup> ) e/o	[(c) gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e i) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
<b>(<sup>1</sup>) II.2. Attestato di sanità animale</b> [Cancellare quando le materie prime trattate derivano interamente da solipedi domestici ( <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]			
Le materie prime trattate di cui alla parte I:			
II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che:			
II.2.1.1. sono stati ottenuti nelle zone contrassegnate dai codici ( <sup>1</sup> ) [.....] ( <sup>1</sup> ) o [.....] ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> );			
II.2.1.2. sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altre materie non conformi alle condizioni di cui al punto point II.2.1.1 e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;			
II.2.1.3. sono stati trasportati in autocarri o contenitori puliti e sigillati.			

## ▼ M11

PAESE		Modello di certificato TCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime trattate.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			
<p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.8: indicare il codice del territorio figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:            «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103.            «Natura del prodotto»: pelli, ossa, tendini e legamenti.            «Impianto di fabbricazione»: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione. Indicare un numero di riconoscimento, ove opportuno.</p>			
<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII o nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.</p> <p>(3) Indicare il codice del paese o della regione qualora parti delle materie prime derivino da animali originari di altri paesi terzi o loro regioni elencati in conformità all'articolo 19 o all'articolo 20 (unicamente se trattate come stabilito nella parte II.1) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>(4) Deve essere firmato da:            — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;            — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p>			
<p>[Veterinario ufficiale]<sup>(1)</sup> / [Certificatore]<sup>(1)</sup> /<sup>(4)</sup></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>			



▼ **M11**

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

▼ M11

PAESE		Modello di certificato HON	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<p><b>II. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, e certifica che [il miele] <sup>(1)</sup> [i prodotti apicoli] <sup>(1)</sup> di cui alla parte I è/sono stato/i prodotto/i conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) proviene/provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) è/sono stato/i manipolato/i e, secondo i casi, preparato/i, imballato/i e immagazzinato/i nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>c) rispetta/rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il miele;</p> <p><sup>(1) (2)</sup> [(d) è conforme alla denominazione del prodotto e alle caratteristiche composizionali quali definite negli allegati I e II della direttiva 2001/110/CE del Consiglio e, in particolare, non contiene ingredienti alimentari aggiunti, compresi gli additivi alimentari o zuccheri estranei.]</p> <p>► <sup>(1) (3)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del miele e degli altri prodotti apicoli]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui sono stati ottenuti il miele e gli altri prodotti apicoli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p>		
	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0409, 0410, 0510, 1212, 1521, 1702 o 2106.  «Tipo di trattamento»: indicare «ultrasuoni», «omogeneizzazione», «ultrafiltrazione», «pastorizzazione», «nessun trattamento termico».</p>		

▼ M11

PAESE

Modello di certificato HON

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. IMSOC Riferimento
<p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Applicabile solo al miele.</p> <p>► <b>(1)</b> (3) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>		
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>		

► (1) M12

▼ M11

## CAPITOLO 46

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI  
ALTAMENTE RAFFINATI QUALI DESCRITTI NELL'ALLEGATO III, SEZIONE XVI, DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HRP)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore		N. del sigillo	
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	<b>I.23.</b>			
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b> .		

▼ **M11**

1.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
			Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

▼ M11

PAESE

Modello di certificato HRP

II. Informazioni sanitarie

II.a.	Riferimento del certificato	del	II.b.	Riferimento IMSOC
-------	-----------------------------	-----	-------	-------------------

**II. Attestato di sanità pubblica**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) sono conformi ai requisiti dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- <sup>(1)</sup> [(d) si tratta di amminoacidi:
- i) per la cui produzione non sono stati utilizzati capelli umani come fonte;
- ii) conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;]
- <sup>(1)</sup> [(e) si tratta di derivati lipidici sottoposti a uno dei seguenti processi:
- <sup>(1)</sup> [transesterificazione o idrolisi a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione corrispondente adeguata, per almeno 20 minuti;]
- <sup>(1)</sup> oppure [saponificazione con NaOH 12M, con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore o con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti;]
- <sup>(1)</sup> oppure [idrogenazione a 160 °C a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti;]
- <sup>(1)</sup> [(f) si tratta di aromi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.]

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

**Parte I**

Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 2106, 2906, 2907, 2922, 2930, 2932, 2936, 3503, 3507 o 3913.

Parte II: certificazione

▼ M11

PAESE		Modello di certificato HRP	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II</b> (1) Cancellare la dicitura non pertinente.			
<b>Certificatore</b>			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

▼ M11

## CAPITOLO 47

## MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO REP)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>	
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo		
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
	<b>I.23.</b>		

▼ M11

I.24.	Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg)
<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice NC	Specie		
			Tipo di imballaggio Peso netto
	Deposito frigorifero		Numero di colli Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

▼ M11

PAESE		Modello di certificato REP	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<p><b>II. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le carni di rettili di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni di rettili provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>c) l'eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>d) le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione;</p> <p><sup>(1)</sup> [(e) nel caso di carni di coccodrillo o alligatore, l'ispezione post mortem della carcassa ha dato esito negativo in relazione alla presenza di <i>Trichinella</i> spp. in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione;]</p> <p><sup>(1)</sup> [(f) si tratta di alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
	<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>		

▼ M11

## CAPITOLO 48

## MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	Codice QR	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
		<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
		<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                                      Codice  Paese                                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                                      N. del sigillo		<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		
I.21.	<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		I.23.	
	<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>		<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>

▼ **M11**

<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice	Specie		
NC	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	
Consumatore finale			

▼ M11

PAESE		Modello di certificato INS	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<b>Parte II: certificazione</b>	<b>II. Attestato di sanità pubblica</b>		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli insetti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) gli insetti provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 <sup>(2)</sup> <sup>(1)</sup> e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) gli insetti sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> [(c) gli insetti sono stati autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.]</p>		
<b>Note</b>			
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			
<b>Parte I</b>			
Casella I.27:		«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0106 49 00, 0410 o 2106.	
<b>Parte II</b>			
<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.			
<sup>(2)</sup> Un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se i prodotti provengono direttamente da un produttore primario.			
<b>Certificatore</b>			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data			Qualifica e titolo
Timbro			Firma

▼ M11

## CAPITOLO 49

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 (MODELLO PAO)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
	Codice ISO del paese	<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b> Nome Indirizzo  Paese	Codice ISO del paese	
	<b>I.7. Paese di origine</b>	Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese
	<b>I.8. Regione di origine</b>	Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome Indirizzo  Paese	N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b> Nome Indirizzo  Paese	N. di registrazione/di riconoscimento  Codice ISO del paese
	<b>I.13. Luogo di carico</b>		<b>I.14. Data e ora della partenza</b>	
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>	
			<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo  Paese Riferimento del documento commerciale	Codice  Codice ISO del paese
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore	N. del sigillo		
	<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>	<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	<b>I.23.</b>		
<b>I.24. Numero totale di colli</b>	<b>I.25. Quantità totale</b>	<b>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>		

▼ **M11**

I.27. Descrizione della partita				
Codice	Specie			
NC		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
			Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		
Consumatore finale				

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato PAO

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p><b>II. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e i paesi terzi di origine o le regioni degli stessi sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per i prodotti interessati.</p> <p>►<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> [II.1.a. <b>Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</b> <i>[da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti]</i></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.] ◀</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.</p> <p>►<sup>(2)</sup> <b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. ◀</p>		
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>		

▼ M14

## CAPITOLO 50

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA NON OTTENUTA DA OSSA DI RUMINANTI, IL COLLAGENE NON OTTENUTO DA OSSA DI RUMINANTI E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO (MODELLO COMP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice Paese                      Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b> <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21.</b>		<b>I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno</b>		
		<b>I.23.</b>		

▼ **M14**

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M14

PAESE

Modello di certificato COMP

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto certifica:		
II.1. di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2022/2292 della Commissione e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/627 e (UE) 2021/405 della Commissione.		
II.2. I prodotti composti di cui alla parte I:		
(a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti;		
(b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;		
(c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;		
(d) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio interessato;		
(e) contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti negli stabilimenti situati negli Stati membri o nei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale;		
II.3. I prodotti composti <sup>(2)</sup> di cui alla parte I contengono:		
<sup>(1)</sup> [II.3.A. un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti a base di carne</b> <sup>(3)</sup> , esclusi la gelatina ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:		
II.3.A.1. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:		
Specie <sup>(4)</sup> Trattamento <sup>(5)</sup> Origine <sup>(6)</sup> Stabilimenti riconosciuti <sup>(7)</sup>		
<sup>(1)</sup> [II.3.A.2. provengono:		
<sup>(1)</sup> [dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]		
<sup>(1)</sup> <i>elo</i> [da uno Stato membro;]		
<sup>(8)(1)</sup> <i>elo</i> [da una zona contrassegnata dal codice ..... da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A;]		

Parte II: certificazione

## ▼ M14

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup> [II.3.A.3. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE:]]</p> <p><sup>(1) e/o</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini:]]</p> <p><sup>(1) e/o</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica:]]</p> <p><sup>(1) e/o</sup> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento:]]</p>
--	--

## ▼ M14

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup> <i>elo</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p><sup>(1)</sup> [b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>elo</i> [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>elo</i> [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>elo</i> [ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p><sup>(1)</sup> [c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>elo</i> [c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>elo</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p><sup>(1)</sup> [b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]</p>
--	--

## ▼ M14

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup> e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p><sup>(1)</sup> [i] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [ii] gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o <b>[II.3.B.</b> un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro</b> <sup>(9)</sup> che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e:</p> <p>a) sono stati prodotti:</p> <p><sup>(10)</sup> <sup>(1)</sup> [nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(10)</sup> <sup>(1)</sup> e/o [in uno Stato membro;]</p> <p>e negli stabilimenti ..... (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, alla data della produzione, per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro);</p> <p>b) provengono:</p> <p><sup>(1)</sup> [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]</p> <p><sup>(10)</sup> <sup>(1)</sup> e/o [da uno Stato membro;]</p> <p><sup>(10)</sup> <sup>(1)</sup> e/o [da una zona contrassegnata dal codice ..... da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]</p> <p><sup>(1)</sup> [c] sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati, fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p><sup>(1)</sup> [[<i>Bos taurus</i>] <sup>(1)</sup>, [<i>Ovis aries</i>] <sup>(1)</sup>, [<i>Capra hircus</i>] <sup>(1)</sup>, [<i>Bubalus bubalis</i>] <sup>(1)</sup>, [<i>Camelus dromedarius</i>] <sup>(1)</sup> e prima della spedizione nell'Unione sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(10)</sup> [almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]]</p>
--	---

## ▼ M14

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)(1)</sup> oppure <sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore <math>F_0</math> pari o superiore a 3;]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> [d] sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da una zona elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]]</p>
<sup>(1)</sup> e/o	<b>[II.3.C. prodotti della pesca</b> che provengono dallo stabilimento riconosciuto n. .... <sup>(12)</sup> situato nel paese ..... <sup>(13)</sup> ]
<sup>(1)</sup> e/o	<b>[II.3.D. ovoprodotti che:</b>
	<p>II.3.D.1. provengono dallo stabilimento riconosciuto n. ....<sup>(12)</sup> situato:</p> <p><sup>(1)</sup> [nella zona contrassegnata dal codice .....<sup>(14)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o [in uno Stato membro;]</p> <p>II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p><sup>(1)</sup> [a] attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a] gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [a 55,6 °C per 870 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p>

## ▼ M14

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [a 67 °C per 20 ore;]]</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p><sup>(1)</sup> [b] attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [b] gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> <b>II.3.E. gelatina o collagene ottenuti da ossa di ruminanti</b></p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.E.1. che provengono dallo stabilimento riconosciuto n. ....<sup>(12)</sup> situato nel paese .....<sup>(15)</sup>;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.E.2. per i quali:</p> <p><sup>(1)</sup> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene sono nati, sono stati allevati continuamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p> <p style="padding-left: 20px;"><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p>
--	---

## ▼ M14

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p>i) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>ii) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) la gelatina o il collagene sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p><sup>(1)</sup> [c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p><sup>(1)</sup> <i>e/o</i> [c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) la gelatina o il collagene sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p>
--	--

## ▼ M14

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p><sup>(1)</sup> <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente prodotti a base di carne quale elencato nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e/o prodotti ottenuti dal colostro trasformati quale elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e/o prodotti lattiero-caseari trasformati quale elencato nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e/o prodotti della pesca quale elencato nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e/o ovoprodotti quale elencato nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Il nome del paese di spedizione deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.  «Impianto di fabbricazione»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p>
--	---

## ▼ M14

## PAESE

## Modello di certificato COMP

	<p>«Natura del prodotto»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotti a base di carne». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari». In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotti ottenuti dal colostro». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), RM = conigli d'allevamento, POU = pollame domestico, RAT = ratiti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, GBM = selvaggina da penna.</p> <p>(5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o «UE» per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p> <p>(7) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.</p> <p>(8) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (4).</p> <p>(9) Per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(10) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(11) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento è stato applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	--

▼ **M14****PAESE****Modello di certificato COMP**

<p>(12)</p> <p>(13)</p> <p>(14)</p> <p>(15)</p> <p>(16)</p>	<p>Numero di riconoscimento, rispettivamente, dello stabilimento di prodotti della pesca, dello stabilimento di ovoprodotti o dello stabilimento di gelatina/collagene elencato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o, se i prodotti della pesca, gli ovoprodotti o la gelatina/il collagene sono originari di uno Stato membro, numero di riconoscimento dello stabilimento di prodotti della pesca, dello stabilimento di ovoprodotti o dello stabilimento di gelatina/collagene riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca, quale elencato nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Nel caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, dal paese di origine deve essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se i prodotti della pesca sono originari di uno Stato membro, deve essere indicato lo Stato membro di origine.</p> <p>Il codice della zona come elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini e caprini e destinati al consumo umano, quale elencato nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se la gelatina o il collagene ottenuti da ossa di ruminanti sono originari di uno Stato membro, deve essere indicato lo Stato membro di origine.</p> <p>Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un veterinario ufficiale;</li> <li>- un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca.</li> </ul>
<p><b>[Veterinario ufficiale] <sup>(1)</sup>(16)/[Certificatore] <sup>(1)</sup>(16)</b></p>	
<p>Nome e cognome (in stampatello)</p>	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

▼ M11

## CAPITOLO 51

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO SPR)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1.	Speditore/esportatore Nome Indirizzo  Paese	Codice ISO del paese	
	I.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	I.3.	Autorità centrale competente	Codice QR	
	I.4.	Autorità locale competente		
	I.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo  Paese	Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo  Paese
	I.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione
	I.8.	Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione
	I.11.	Luogo di spedizione Nome Indirizzo  Paese	N. di registrazione/di riconoscimento	Codice ISO del paese
	I.12.	Luogo di destinazione	Nome Indirizzo  Paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13.	Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza
	I.15.	Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento  Tipo  Paese Riferimento del documento commerciale
	I.18.	Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20.	Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.	
I.24.	Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	

▼ M11

1.27.	Descrizione della partita		
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta		
Consumatore finale		Impianto di fabbricazione	

▼ M11

PAESE		Modello di certificato SPR	
II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p><b>II. Attestato di sanità pubblica</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica quanto segue:</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1.1.i semi destinati alla produzione di germogli di cui alla parte I sono stati prodotti in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i>[II.1.1. i germogli di cui alla parte I sono stati prodotti:</p> <p>a) in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A;</p> <p>b) in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione;</p> <p>c) in condizioni conformi alle prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione e ai criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.]</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:</p> <p>«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21 1209 91 o 1214 90.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i germogli o i semi.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>			
<p><b>Certificatore</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>			

Parte II: certificazione

▼ **M14**

## CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO (MODELLO TRANSIT-COMP)

▼ **M11**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
		<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
		<b>I.4. Autorità locale competente</b>		
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b> Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>  Nome Indirizzo  Paese                                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b>	Codice ISO del paese	
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b>	Codice	
	<b>I.11. Luogo di spedizione</b> Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>  Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento  Indirizzo  Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>		
	<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>  <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>		
		<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>  Tipo                      Codice  Paese                      Codice ISO del paese  Riferimento del documento commerciale		
	<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b> N. del contenitore                                      N. del sigillo				
<b>I.20. Certificato come o per</b>  <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
<b>I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito</b>  Paese terzo                      Codice ISO del paese	<b>I.22.</b> <hr/> <b>I.23.</b> <hr/>			

▼ M11

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
<b>I.27. Descrizione della partita</b>				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica che i prodotti composti <sup>(2)</sup> di cui alla parte I contengono:			
	<sup>(1)</sup> <b>II.A.</b>	un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti a base di carne</b> <sup>(3)</sup> esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che:		
	II.A.1.	soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:		
		Specie <sup>(4)</sup>	Trattamento <sup>(5)</sup>	Origine <sup>(6)</sup>
	II.A.2.	provengono:		
	<sup>(1)</sup>	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]		
	<sup>(1)</sup> e/o	[da uno Stato membro;]		
	<sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> e/o	[da una zona contrassegnata dal codice ..... che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui è prodotto il prodotto composto è stato a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A.]]		
	<sup>(1)</sup> e/o	<b>II.B.</b>	un qualsiasi quantitativo di <b>prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro</b> <sup>(8)</sup> che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e:	
		a)	sono stati prodotti:	
<sup>(9)</sup> <sup>(1)</sup>	[nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]			
<sup>(1)</sup> e/o	[nella zona contrassegnata dal codice ..... , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]			
<sup>(9)</sup> <sup>(1)</sup> e/o	[in uno Stato membro;]			
	b)	provengono:		
<sup>(1)</sup>	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]			
<sup>(9)</sup> <sup>(1)</sup> e/o	[da uno Stato membro;]			
<sup>(9)</sup> <sup>(1)</sup> e/o	[da una zona contrassegnata dal codice ..... da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]			

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p><sup>(1)</sup> [(c) sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati e fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p><sup>(1)</sup> [[<i>Bos taurus</i>]<sup>(1)</sup>, [<i>Ovis aries</i>]<sup>(1)</sup>, [<i>Capra hircus</i>]<sup>(1)</sup>, [<i>Bubalus bubalis</i>]<sup>(1)</sup>, [<i>Camelus dromedarius</i>]<sup>(1)</sup> e prima della spedizione nell'Unione sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(9)</sup> [almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> <sup>(10)</sup> oppure <sup>(1)</sup> oppure [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F<sub>0</sub> pari o superiore a 3;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p><sup>(1)</sup> [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p><sup>(1)</sup> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F<sub>0</sub> pari o superiore a 3;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p><sup>(1)</sup> [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]]</p> <p><sup>(1)</sup> e/o <b>[II.C. ovoprodotti che</b></p> <p>II.C.1. provengono:</p> <p><sup>(1)</sup> [dalla zona contrassegnata dal codice ..... <sup>(1)</sup> che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]</p>
--	---

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p><sup>(1)</sup> e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>II.C.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p><sup>(1)</sup> [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [a 55,6 °C per 870 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [a 67 °C per 20 ore;]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [le uova intere sono state:</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [completamente cotte;]]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [le miscele di uova intere sono state:</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [completamente cotte;]]]</p> <p><sup>(1)</sup> [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]]</p> <p><sup>(1)</sup> oppure [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [a 57 °C per 986 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [a 59 °C per 301 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]]]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]]]</p> <p style="margin-left: 20px;"><sup>(1)</sup> oppure [le uova intere sono state:</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;"><sup>(1)</sup> oppure [completamente cotte.]]]]</p>
--	--

▼ **M11**

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è la destinazione finale.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti ottenuti dal colostro trasformati, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti trasformati, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:  «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.  «Impianto di fabbricazione»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p>
--	--

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>«Natura del prodotto»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotti a base di carne». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari». In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotti ottenuti dal colostro». In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p> <p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(2)</sup> L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p><sup>(3)</sup> «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(4)</sup> Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), POU = pollame domestico, RAT = ratiti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p><sup>(5)</sup> Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(6)</sup> Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o «UE» per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p> <p><sup>(7)</sup> Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, RM = conigli d'allevamento o WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.</p> <p><sup>(8)</sup> Per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><sup>(9)</sup> Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p><sup>(10)</sup> Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento è stato applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	---

▼ M11

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<sup>(1)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
<b>Veterinario ufficiale</b> Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	
Qualifica e titolo Firma	

▼ M11

## CAPITOLO 53

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI DETERMINATE MERCI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE DOPO LO SCARICO, IL MAGAZZINAGGIO E IL NUOVO CARICO IN TALE PAESE TERZO O TERRITORIO (MODELLO STORAGE-TC-PAO)**

PAESE		Certificato per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	<b>I.1. Speditore/esportatore</b>	<b>I.2. Riferimento del certificato</b>	<b>I.2a. Riferimento IMSOC</b>	
	Nome	<b>I.3. Autorità centrale competente</b>	<b>Codice QR</b>	
	Indirizzo			
	Paese                      Codice ISO del paese			
	<b>I.5. Destinatario/importatore</b>	<b>I.6. Operatore responsabile della partita</b>		
	Nome	Nome		
	Indirizzo	Indirizzo		
	Paese                      Codice ISO del paese	Paese                      Codice ISO del paese		
	<b>I.7. Paese di origine</b> Codice ISO del paese	<b>I.9. Paese di destinazione</b> Codice ISO del paese		
	<b>I.8. Regione di origine</b> Codice	<b>I.10. Regione di destinazione</b> Codice		
<b>I.11. Luogo di spedizione</b>	<b>I.12. Luogo di destinazione</b>			
Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento	Nome                      N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo	Indirizzo			
Paese                      Codice ISO del paese	Paese                      Codice ISO del paese			
<b>I.13. Luogo di carico</b>	<b>I.14. Data e ora della partenza</b>			
<b>I.15. Mezzo di trasporto</b>	<b>I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</b>			
<input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave	<b>I.17. Documenti di accompagnamento</b>			
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale				
Identificazione				Tipo                      Codice
	Paese                      Codice ISO del paese			
	Riferimento del documento commerciale			
<b>I.18. Temperatura di trasporto</b> <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
<b>I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo</b>				
N. del contenitore		N. del sigillo		

▼ M11

<b>I.20.</b>	<b>Certificato come o per</b>		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
<b>I.21.</b>			<b>I.22.</b> <input type="checkbox"/> Per il mercato interno
			<b>I.23.</b>
<b>I.24.</b>	<b>Numero totale di colli</b>	<b>I.25.</b>	<b>Quantità totale</b>
		<b>I.26</b>	<b>Peso netto/peso lordo totale (kg)</b>
<b>I.27. Descrizione della partita</b>			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di produzione	raccolta/di	Impianto di fabbricazione

## ▼ M11

PAESE

Modello di certificato STORAGE-TC-PAO

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p><b>II.1. Attestato di sanità</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la partita di <b>prodotti di origine animale o merci</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. è originaria dell'Unione e vi è stata prodotta ed era idonea all'immissione in commercio nell'Unione;</p> <p>II.1.2. è stata imballata nell'Unione e, per i prodotti di origine animale, marchiata nell'Unione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>II.1.3. è destinata all'Unione;</p> <p>II.1.4. non è stata manomessa né sottoposta ad alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio, dal nuovo carico e dal trasporto in <sup>(1)</sup>..... e, per i prodotti di origine animale, è stata immagazzinata e trasportata in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p><b>II.2. Attestato di magazzinaggio</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la partita di <b>prodotti di origine animale o merci</b> di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. è stata immagazzinata in stabilimenti riconosciuti/registrati;</p> <p>II.2.2. è stata nuovamente caricata nello stabilimento riconosciuto/registrato sotto la supervisione dell'autorità competente.</p> <p><b>Note</b></p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente certificato sanitario/ufficiale i riferimenti all'Unione ivi contenuti si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di partite di prodotti oggetto dei certificati di cui agli articoli da 8 a 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione che sono originarie di uno Stato membro e vengono mosse in un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con la condizione specifica «Partite che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o territorio, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico», per poi essere mosse nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella 1.7:                    indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione).</p>		

▼ M11

PAESE

Modello di certificato STORAGE-TC-PAO

	<p><b>Parte II</b></p> <p><sup>(1)</sup> Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione; solo per le zone elencate con la condizione specifica «Partite che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o territorio, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico» nella colonna 6 di tale tabella.</p>
	<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data <span style="float: right;">Qualifica e titolo</span></p> <p>Timbro <span style="float: right;">Firma</span></p>

**▼ M14***ALLEGATO IV*

L'allegato IV contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:

- Capitolo 1: modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 2: modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 3: modello di certificato sanitario per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 4: modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 5: modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624

▼ **M14**

## CAPITOLO 1

**Modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624**

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

**1. Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

Proprietario degli animali: .....

.....

**2. Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

Identificazione del locale di stabulazione \* : .....

**3. Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

**4. Altre informazioni pertinenti**

.....

**5. Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione;

b) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali: .....

c) che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;

d) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a: .....

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

\* Facoltativo

▼ **M14**

## CAPITOLO 2

**Modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624**

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

**1. Identificazione delle carcasse non eviscerate**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Proprietario degli animali: .....

.....

**2. Provenienza delle carcasse non eviscerate**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

**3. Destinazione delle carcasse non eviscerate**

Le carcasse non eviscerate verranno trasportate al seguente macello o laboratorio di sezionamento: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

**4. Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

- a) che le carcasse non eviscerate di cui al punto 1 appartengono ai volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione;
- b) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti volatili: .....
- c) che i registri e la documentazione riguardanti detti volatili soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;
- d) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a: .....

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

▼ **M14**

## CAPITOLO 3

**Modello di certificato sanitario per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624**

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

**1. Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

Proprietario degli animali: .....

**2. Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

Identificazione del locale di stabulazione\*: .....

**3. Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, al seguente centro di lavorazione della selvaggina: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

**4. Altre informazioni pertinenti**

.....

**5. Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

- a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza indicata al punto 2 alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione;
- b) che gli animali sono stati macellati presso l'azienda di provenienza alle ..... (orario) del ..... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente;
- c) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali: .....
- d) che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;
- e) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a: .....

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

\* Facoltativo

▼ **M14**

## CAPITOLO 4

**Modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624**

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

**1. Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

Proprietario degli animali: .....

**2. Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

Identificazione del locale di stabulazione\*: .....

**3. Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello o centro di lavorazione della selvaggina: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

**4. Altre informazioni pertinenti**

.....

**5. Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza indicata al punto 2 alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione;

b) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali: .....

c) che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;

d) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a: .....

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

\* Facoltativo

▼ **M14**

## CAPITOLO 5

**Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624**

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

**1. Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

Proprietario degli animali: .....

**2. Luogo della macellazione d'urgenza**

Indirizzo: .....

Identificazione del locale di stabulazione\*: .....

**3. Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

**4. Altre informazioni pertinenti**

.....

**5. Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso il luogo indicato al punto 2 alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione;

b) che gli animali sono stati macellati alle ..... (orario) del ..... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente;

c) che il motivo della macellazione d'urgenza è stato: .....;

.....

d) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali: .....;

.....

e) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a: .....

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

\* Facoltativo



▼ **M11**

Parte II: attestato	II. Informazioni sanitarie	II.a. Attestato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, .....</p> <p style="text-align: center;"><i>(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),</i></p> <p>rappresentante degli operatori del settore alimentare che fanno entrare le merci nell'Unione per quanto riguarda la partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>2. non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata, salvo qualora il prodotto composto a lunga conservazione debba essere trasportato refrigerato per motivi di qualità organolettica;</li> <li>3. non contengono prodotti a base di colostro né carni trasformate diverse dalla gelatina <sup>(3)</sup>, dal collagene <sup>(3)</sup> o dai prodotti altamente raffinati <sup>(3)</sup> di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale <sup>(1)</sup>: .....;</li> <li>5. contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti <sup>(2)</sup>: .....;</li> <li>6. contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti, ad eccezione della gelatina, del collagene e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione o da uno Stato membro;</li> <li>7. sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e figuranti nell'elenco di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;</li> <li>8. sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> </ol>	

▼ **M11**

9. per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi provenienti da catture allo stato selvatico sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;
10. contengono prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup> che:
- <sup>(3) (4)</sup> non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
- <sup>(3) (5)</sup> *oppure* sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- <sup>(3) (6)</sup> *oppure* sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
11. contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 <sup>(3)</sup>.

**Note**

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

**Parte I**

Casella I.6:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.13:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.15:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.16:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.18:	indicare quando il prodotto composto a lunga conservazione viene trasportato a temperatura controllata per motivi di qualità organolettica.
Casella I.19:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

## ▼ M11

Casella I.27:	<p>se l'attestato privato riguarda più prodotti composti, la descrizione delle merci di cui alla casella I.27 deve essere presentata in modo chiaro e distinto per ciascun prodotto composto (una riga per prodotto).</p> <p>«Descrizione della partita»</p> <p>«Tipo di imballaggio»: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 <sup>A</sup> UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p> <p>«Peso netto»: indicare la massa di ciascun prodotto composto oggetto dell'attestato privato. Tali dati sono necessari per calcolare il peso netto totale nella casella I.26.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di registrazione o l'indirizzo dell'impianto in cui è fabbricato il prodotto composto finale.</p>
Data	Qualifica e titolo dell'importatore
Timbro	Firma

- (1) Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.
- (2) Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o lo Stato membro, in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Solo se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; e
  - b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
    - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
    - ii) nell'Unione.
- (5) Solo se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; e
  - b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
    - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
    - ii) nell'Unione.
- (6) Se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; e
  - b) lo stabilimento riconosciuto di origine del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
    - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
    - ii) nell'Unione.
- (7) Importatore: rappresentante dell'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292.».

<sup>A</sup> Ultima versione: [www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html](http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html).



## ALLEGATO VI

## Tavola di concordanza di cui all'articolo 34, paragrafo 2

## 1. Decisione 2000/572/CE

Decisione 2000/572/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 4 bis	—
Articolo 4 ter	—
Allegato II	Allegato II, capitolo 24 (modello MP-PREP)
Allegato III	—

## 2. Decisione 2003/779/CE

Decisione 2003/779/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Allegato I A	Allegato II, capitolo 27 (modello CAS)
Allegato I B	—

## 3. Regolamento (CE) n. 599/2004

Regolamento (CE) n. 599/2004	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Allegato	Allegato I, capitoli 1 e 2

## 4. Decisione 2007/240/CE

Decisione 2007/240/CE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	—
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2	—
Allegato I	Allegato I, capitoli 3 e 4
Allegato II	—

**▼B**

## 5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014

Regolamento (UE) n. 636/2014	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 8, paragrafo 2
Allegato	Allegato II, capitolo 2

## 6. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punti i), iii) e iv)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f)
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 13
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Articolo 21	Articolo 23

▼B

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 25
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 26	Articolo 28
Articolo 27	Articolo 30
Articolo 28	Articolo 32
Articolo 29	Articolo 33
Articolo 30	—
Articolo 31	—
Articolo 32	—
Articolo 33	Articolo 36
Articolo 34	—
Allegato I	Allegato I, capitolo 3
Allegato II	Allegato I, capitolo 4
Allegato III, parte I, capitolo A	Allegato III, capitolo 31 (modello MOL-HC)
Allegato III, parte I, capitolo B	Allegato III, capitolo 32 (modello MOL-AT)
Allegato III, parte II, capitolo A	Allegato III, capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC)
Allegato III, parte II, capitolo B	Allegato III, capitolo 29 (modello EU-FISH)
Allegato III, parte II, capitolo C	Allegato III, capitolo 30 (modello FISH/MOL-CAP)
Allegato III, parte III	Allegato III, capitolo 39 (modello FRG)
Allegato III, parte IV	Allegato III, capitolo 40 (modello SNS)
Allegato III, parte V	—
Allegato III, parte VI	Allegato III, capitolo 41 (modello GEL)
Allegato III, parte VII	Allegato III, capitolo 42 (modello COL)
Allegato III, parte VIII	Allegato III, capitolo 43 (modello RCG)

**▼B**

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Allegato III, parte IX	Allegato III, capitolo 44 (modello TCG)
Allegato III, parte X	Allegato III, capitolo 45 (modello HON)
Allegato III, parte XI	Allegato III, capitolo 46 (modello HRP)
Allegato III, parte XII	Allegato III, capitolo 47 (modello REP)
Allegato III, parte XIII	Allegato III, capitolo 48 (modello INS)
Allegato III, parte XIV	Allegato III, capitolo 49 (modello PAO)
Allegato III, parte XV	Allegato III, capitolo 51 (modello SPR)
Allegato IV	Allegato IV, capitolo da 1 a 4
Allegato V	Allegato IV, capitolo 5
Allegato VI	—